Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3184

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Relazione tecnica . . . . . » 31

Allegato . . . . . » 69

Disegno di legge . . . . . » 125

Testo del decreto-legge . . . . . » 126

ONOREVOLI SENATORI. –

Art. 1

(*Rateizzazione debiti tributari*)

Con il comma 1 dell'articolo in esame viene ad essere abrogato il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In particolare il citato comma 7 stabilisce che - in caso di decadenza dalla rateazione, prevista per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità - il debito residuo non può più essere oggetto di ulteriore rateazione. Con la soppressione del citato comma 7, qualora il contribuente decada dal beneficio derivante dalla rateazione, all'atto della ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo potrà richiedere all'agente della riscossione la dilazione prevista dall'art.19 del DPR 602 del 1973, favorendo quindi l'adesione spontanea anche nei casi di momentanea difficoltà.

La disposizione di cui al comma 2 modifica il sistema di rateazione prevedendo, innanzitutto, all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973: a) la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa); b) che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive; c) che, fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, da tale momento è inibita la possibilità di adottare la misura cautelare.

Il comma 3 prevede che i piani di rateazioni a rata costante per le somme iscritte a ruolo, già concessi dagli agenti della riscossione, continuino ad esplicare effetti. Nessun danno deriva per i debitori, in quanto qualora gli stessi, per il peggioramento della loro situazione economica, non siano in grado di onorare il piano già in essere, potranno chiedere una rateazione in proroga anche a rata crescente.

Il comma 4 prevede che per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato , i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficolta economica, possano chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscano di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

Il comma 5 apporta una modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Oggi, il contribuente ammesso ad una rateizzazione del suo debito tributario viene dalla legge considerato un inadempiente e pertanto escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Si intende porre rimedio a questa situazione, giacchè in sostanza il contribuente è in realtà adempiente (ancorchè a rate).
Gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni, dovranno in futuro specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente. Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.

Art. 2
(*Comunicazioni e adempimenti formali*)

Nell'attuale sistema tributario è possibile accedere ad alcuni regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari previa presentazione di un'apposita comunicazione oppure a seguito di un adempimento di carattere formale.
Trattasi, ad esempio, del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali (articoli 115 e 116 del TUIR e decreto ministeriale 23 aprile 2004), del consolidato fiscale (articoli dal 117 al 129 del TUIR e decreto ministeriale 9 giugno 2004), nonché delle disposizioni di favore introdotte per gli Enti di tipo associativo (articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972).
Con il comma 1 della presente disposizione, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.
In tali ipotesi, tuttavia, è necessario provvedere al contestuale pagamento della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 nella misura minima prevista dalla disposizione (258,00 euro).
La norma in esame, che in altre parole intende salvaguardare il contribuente in buona fede, è strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento.

Con il comma 2 si fanno salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che intendono partecipare al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito per le persone fisiche e le successive integrazioni documentali, previste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la verifica degli ulteriori presupposti per beneficiare del riparto.
Tale disposizione è in linea col principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, sancito dall'articolo 10 della legge n. 212 del 2000, nonché, laddove compatibile, con quello contenuto nell'articolo 1 del DPR n. 442 del 1997, secondo cui "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività".

In ottemperanza ai principi richiamati, il comma 3 prevede, altresì, l'aggiunta di un comma all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al fine di attenuare gli effetti della mancata indicazione in dichiarazione dell'attribuzione dell'eccedenze d'imposta nel caso in cui questa venga ceduta dal consolidato al soggetto consolidante per il pagamento di propri debiti tributari. Con la modifica proposta si evita in sostanza che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato – compilata dall'ente o società consolidante – dei dati del cessionario-consolidante, determini l'inefficacia della cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 nella misura massima stabilita.

Il comma 4 modifica l'articolo 1 del decreto legge n. 746 del 1983. In particolare la legge finanziaria per l'anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), ha introdotto l'obbligo, a carico dei destinatari delle dichiarazioni d'intento (cedente/fornitore), di trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria la comunicazione relativa alle dichiarazioni di intento ricevute dai propri cessionari che intendono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'IVA (articolo 8,comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972). Il legislatore, attribuendo l'obbligo di comunicazione ad un soggetto diverso da colui che emette le dichiarazioni d'intento, ha predisposto un efficace strumento di garanzia circa la regolare trasmissione delle informazioni ivi contenute, al fine di contrastare le frodi IVA. Con la norma in commento si prevede l'obbligo della trasmissione delle comunicazioni in questione, non più entro il giorno 16 del mese successivo alla ricezione, bensì entro il termine della prima liquidazione IVA (mensile o trimestrale) nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione d'imposta in dipendenza delle dichiarazioni d'intento.

La modifica normativa di cui al comma 5 è volta ad allineare la disciplina fiscale alla disciplina civilistica prevista nel capo VIII, del codice civile in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali, così come sostituto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
In particolare, a seguito della riforma del diritto societario, gli articoli 2484 e 2485 del codice civile dispongono che gli effetti dello scioglimento della società di capitali si producono:
- dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 2484;
- dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea nell'ipotesi prevista dal numero 6) del primo comma dall'articolo 2484 del codice civile;
- dalla data di iscrizione del decreto del tribunale con cui sono accertate le cause di scioglimento nell'ipotesi di cui all'articolo 2485, comma 2, del codice civile.
Si propone, quindi, di modificare l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, facendo decorrere i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società, dalla data delle iscrizioni di cui sopra.
Con riguardo alle imprese individuali l'articolo si allinea con quanto già previsto dall'articolo 182, comma 1, ultimo periodo del Tuir, ai sensi del quale "*Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*".
Il comma 3-*bis* a sua volta disciplina gli effetti fiscali della revoca della liquidazione, prevista dall'art. 2487-*ter* del codice civile che, al secondo comma dispone che "*La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.*"
Al tal fine la norma, come modificata, prevede che, quando la revoca ha effetto prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo cd. "ante-liquidazione", ovvero della dichiarazione relativa alla residua frazione del medesimo periodo d'imposta, non esiste alcun obbligo, in capo al liquidatore o al rappresentante legale, di presentare le dichiarazioni contemplate dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, e 3, del dPR n. 322 del 1998.
Nonostante la disciplina civilistica attribuisca alla revoca dello stato di liquidazione efficacia *ex tunc*, l'ultimo periodo del novello comma 3-*bis* per evidenti necessità di certezza della norma tributaria, dispone che restano fermi, in ogni caso, gli effetti prodotti dalle dichiarazioni già

presentate prima che la revoca abbia avuto effetto. Conseguentemente anche le imposte versate a titolo provvisorio si cristallizzano in via definitiva.
Unica eccezione è l'ipotesi in cui la revoca sopraggiunga quando la dichiarazione "ante-liquidazione" sia già stata presentata, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui è iniziata la liquidazione. In tal caso i dati dichiarati ai sensi del comma 1 andranno riepilogati nella dichiarazione ordinaria da presentare per l'intero periodo d'imposta, e le imposte già versate andranno scomputate da quanto complessivamente dovuto.

La disposizione di cui al comma 6 semplifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA relativi alla comunicazione delle operazioni, rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro al fine di superare le difficoltà operative più volte segnalate dagli operatori economici e dalle loro associazioni di categoria legate all'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati relativi alle singole operazioni effettuate e ricevute.

La norma prevede, quindi, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto soggette all'obbligo di fatturazione, la comunicazione dell'importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore riferite all'anno per il quale sussiste l'obbligo di comunicazione.

In particolare, gli operatori economici dovranno trasmette all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo delle operazioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente e delle operazioni passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore.

Pur riducendo il livello di dettaglio delle informazioni disponibili, la previsione consente, comunque, all'Amministrazione finanziaria, mediante apposite incroci dei dati delle cessioni e degli acquisti e delle prestazioni rese e ricevute, l'effettuazione di apposite analisi del rischio funzionali alla selezione dei soggetti passivi IVA da sottoporre a controllo.

Peraltro la disposizione normativa non modifica l'adempimento comunicativo relativo alle cessioni e/o alle prestazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura in quanto continua a sussistere la soglia stabilita dal comma 1 dell'art. 21 del d.l. n. 78/2010, euro 3.600, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, in tali casi, l'obbligo di comunicazione dei dati riferiti alla singola operazione, secondo le disposizioni attuative esistenti.

Il comma 7 dell'articolo in esame modifica il DPR n. 600 del 1973. Il vigente quarto comma dell'articolo 58 del DPR 600 del 1973 prevede, infatti, l'obbligo di indicare in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari, il comune di domicilio fiscale con la precisazione dell'indirizzo. In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi le informazioni sul domicilio fiscale sono già disponibili nell'Anagrafe Tributaria è possibile prevedere una semplificazione degli adempimenti dei cittadini. Viene conseguentemente soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'art 60, il quale prevede che "Se la comunicazione è stata omessa, la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale". Quest'ultima previsione, peraltro, è stata sostanzialmente superata dalle modifiche apportate all'articolo 60, terzo comma, dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Al fine di ridurre gli adempimenti delle imprese il comma 8 prevede che l'obbligo, di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, di comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità

privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 sia limitato ai soli casi in cui le operazioni in parola siano di importo superiore ad euro 500.

Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concedono agli operatori indicati nelle lettere da a) ad e) di avvalersi della facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione telematica, da effettuarsi solo in caso di avvenute movimentazioni, dei dati delle contabilità.
Va evidenziato che i depositari autorizzati del settore dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con cadenza giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.
I destinatari registrati, gli speditori registrati e gli esercenti i depositi commerciali già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con cadenze temporali diverse dalla giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.
Il provvedimento estende la facoltà in argomento anche agli operatori che, pur non soggetti all'obbligo di trasmissione telematica delle contabilità, decidano di uniformarsi alle procedure previste dalla telematizzazione delle accise.
La disposizione rinvia ad appositi provvedimenti dell'Agenzia delle dogane per:

- disciplinare i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori finora non ricompresi nella telematizzazione delle accise;
- regolamentare la gestione e la conservazione dei dati trasmessi telematicamente;
- impartire le istruzioni per la stampa dei dati delle contabilità da esibire su richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

La norma va incontro alle aspettative dell'utenza riguardo ad una sostanziale riduzione degli oneri amministrativi che ripaghi degli sforzi organizzativi per realizzare un sistema automatizzato di gestione contabile dei depositi.
Corre l'obbligo di precisare che l'invio telematico dei dati delle contabilità assolve a tutti gli obblighi di legge previsti in materia dalle norme di settore, poiché tali transazioni contengono tutte le informazioni necessarie ai competenti organi di controllo.
I vantaggi della proposta possono essere così sintetizzati:

- dematerializzazione dei registri cartacei con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori e risparmio di risorse per l'Agenzia delle dogane (eliminazione del front-office per la richiesta/vidimazione/controllo dei registri cartacei) ;
- drastico miglioramento della qualità dei dati derivante dai controlli formali e di coerenza effettuati per via telematica con conseguente miglioramento della compliance e riduzione del contenzioso;
- miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della tempestività dei controlli: acquisendo per via telematica le informazioni concernenti le movimentazioni di deposito è possibile impostare una politica dei controlli basata sulla gestione automatizzata del rischio e trarre i medesimi benefici ottenuti dalla politica dei controlli attuata nel settore dogane;
- incentivazione all'innovazione aziendale a tutto beneficio di una complessiva riduzione del digital divide.

Con il comma 11 si introducono semplificazioni nel settore birraio artigianale (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri) prevedendo che l'accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l'installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Relativamente a quanto disposto per la generalità dei birrifici, viene individuata per le fabbriche in argomento una diversa condizione di immissione in consumo, non di birra condizionata ma di birra avviata al condizionamento. Considerando immessa in consumo la birra nel momento che è avviata al confezionamento, ne deriva che il prodotto è detenuto ad imposta assolta e che non trovano applicazione le disposizioni relative alle rotture degli imballaggi ed alle tolleranze sul loro volume. In tal modo è eliminato l'onere del magazzino fiscale.

Tale previsione non è in contrasto con la normativa comunitaria che prevede la tassazione sul volume in genere (e non su quello delle confezioni).

Il comma 12 adegua le disposizioni del regolamento di applicazione riscrivendo l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153. In questo modo, al regolamento viene eliminato l'obsoleto riferimento all'«attiguo locale di mescita e di minuta vendita ».

Allo scopo di garantire un uniforme trattamento in ambito nazionale, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di controllo vengono demandati, anziché a valutazioni da effettuare caso per caso, come previsto nel citato decreto, ad un atto di carattere generale individuato in una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane. Con lo stesso atto di natura generale saranno definite anche le modalità di accertamento e contabilizzazione, anche in vista degli obblighi inerenti la trasmissione telematica delle stesse e la loro tenuta informatizzata.

Con il comma 13 si semplificano gli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili, prevedendo, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, un controllo documentale in luogo dell'esperimento della verifica tecnica – fiscale sull'impianto.

Art. 3

(*Facilitazioni per imprese e contribuenti*)

Il comma 1 dell'articolo in esame, con la finalità di agevolare l'attività delle imprese italiane, prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso imprese che operano nel settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come recentemente modificate dall'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha posto il divieto del contante al di sopra della soglia di mille euro.

Detta deroga alle previsioni generali in materia di limitazioni all'uso del contante opera solo se il cedente del bene o prestatore del servizio provvede, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, ad acquisire fotocopia del documento di identità del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'acquirente non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo e che abbia la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

Inoltre, lo stesso cedente o prestatore del servizio, per non incorrere nella violazione del detto obbligo, deve versare tempestivamente il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso

intestato presso un operatore finanziario e consegnare all'operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma precedente opera solo a condizione che i cedenti o i prestatori inviino apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. Le modalità di comunicazione saranno determinate con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 stabilisce il differimento al 1° maggio 2012 dell'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

Il comma 4 prevede che la disposizione di cui al comma precedente non sia applica nei riguardi di coloro che si sono già uniformati alla nuova disciplina.

Il comma 5 apporta modifiche al DPR n. 600 del 1973, modificando i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego ed interviene specificamente nella materia dell'espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale espropriazione.
In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'art. 77 chiarisce definitivamente, le finalità di garanzia dell'istituto, che rende autonoma l'esperibilità della cautela, non necessariamente preordinata all'esecuzione.
Essa, invero, ha lo scopo proprio di impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali l'agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori avviino l'espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all'esproprio promosso da altri e, nell'ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all'agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L'iscrizione in parola comporta, inoltre, il "diritto di sequela". Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l'iscrizione della cautela non è opponibile all'agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.

I commi 6 e 7 regolano poi l'entrata in vigore del nuovo comma 1-bis dell'articolo 77 e l'abrogazione dell'assetto vigente, che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse. Possibilità che, pur astrattamente consentita, risulta assolutamente depotenziata e, comunque, di complessa applicazione, suggerendo l'opportunità di individuare un limite unico, fissato, per l'appunto, nel predetto importo di euro ventimila.

Il comma 8, introduce, a fini di semplificazione e soprattutto in considerazione della modesta rilevanza degli importi considerati, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. La rilevanza dell'evento registrazione viene precisata in senso conforme alle modifiche già apportate con l'art.7, comma 2, lettera s) del decreto legge n. 70/2011, come chiarite dalla relativa relazione di accompagnamento.

Il comma 9 chiarisce che la precedente disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, aveva fissato in lire 32.000 (euro 16,53) il limite minimo al di sotto del quale abbandonare la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. Per le medesime ragioni di economicità ed efficienza, tenendo conto del tempo trascorso e del fisiologico incremento dei costi complessivi dell'attività di controllo e riscossione, il comma 10 fissa un nuovo limite al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Il comma 11 precisa che al fine di evitare comportamenti elusivi e abusi, il nuovo limite – da considerarsi con riferimento a ciascun credito tributario relativo a ciascun periodo d'imposta – non opera in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento. Per consentire i necessari adeguamenti procedurali, la decorrenza della norma è fissata al 1° luglio 2012.

Il comma 12 è finalizzato a semplificare gli adempimenti uniformando le modalità di arrotondamento degli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, rispetto a quanto previsto per le altre dichiarazioni. In tal modo, si ottiene anche una maggiore efficienza dei programmi di controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei versamenti, dove i valori sono esposti con l'indicazione dei centesimi di euro.

Il comma 13 apporta modifiche alla disciplina delle officine elettriche. In particolare negli ultimi tempi, a seguito dell'introduzione di specifici contributi statali all'installazione e all'acquisto dell'energia elettrica prodotta, si è registrato, presso gli Uffici delle dogane, un notevole incremento di operatori che richiedono l'attivazione di officine elettriche per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili, con potenze installate inferiori a 100 kW. La procedura per pervenire al rilascio della licenza di esercizio nonché quella di gestione dell'officina elettrica, in assenza di specifiche disposizioni di semplificazione, appare eccessivamente onerosa a fronte del gettito tutelato. Infatti, ai soggetti obbligati sono prescritte tutte le incombenze previste per il controllo di officine elettriche molto più significative dal punto di vista produttivo e di rischio fiscale per l'erario. Inoltre, le predette incombenze, si rivelano particolarmente gravose per gli uffici che sono chiamati, ad esempio, a controllare l'esattezza della dichiarazione, la regolarità dei versamenti mensili delle rate di acconto, a rilasciare periodicamente il registro di lettura dei contatori nonché a verificare l'avvenuto controllo periodico della taratura dei contatore stesso. Per tali motivazioni, la disposizione in esame è tesa a prevedere la possibilità per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100kW, di poter corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

Con il comma 14 si introducono modifiche al decreto legge n. 201 del 2011. L'art. 11-bis inserito nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in sede di conversione, al fine di realizzare una riduzione delle spese di *compliance*, assicurando al tempo stesso qualità ed efficienza delle procedure, ha previsto che l'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche alle banche ed agli intermediari finanziari, siano formalizzate, nell'ambito di un procedimento, secondo le seguenti modalità:

a) preventivo accesso all'Archivio dei rapporti di cui al D.P.R. n. 605/1973;

b) richiesta effettuata secondo procedure compatibili con quelle già in uso dalle banche e dagli intermediari finanziari ed adottate ai fini e secondo le modalità previsti dall'art. 32, comma 3, D.P.R. n. 600/1973;

c) richieste e relative risposte da effettuare esclusivamente in via telematica.

Poiché le medesime esigenze riguardano anche le imprese del settore assicurativo, obbligate, a decorrere dal 30 giugno 2012, ad effettuare le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dei

dati attinenti alle polizze di ramo III e alle polizze di capitalizzazione la norma integra l'art. 11-bis con l'inserimento nello stesso delle imprese di assicurazione.

Con il comma 15 si abroga il comma 35- oties, dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tale comma ha introdotto un'imposta di bollo pari al 2 % dell'importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti di attività finanziaria.
Tale disposizione determina un aumento dei costi di transazione delle rimesse e ciò pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo – adottato formalmente nel vertice G20 di Cannes su proposta dell'Italia – della riduzione del costo medio globale di trasferimento delle rimesse dal 10% al 5% in 5 anni (c.d. obiettivo 5 per 5) che, ove conseguito, comporterebbe un aumento netto annuo dl reddito dei migranti e delle loro famiglie di circa 15 miliardi di dollari USA.
In particolare la disposizione che si vuole abrogare rischia di mettere in discussione la leaderschip internazionale italiana sul tema della riduzione dl costo di invio delle rimesse stesse.
La Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del Vertice G8 de L'aquila prevede l'impegno comune a facilitare un più efficiente trasferimento e miglior uso di flussi di rimesse e a favorire la cooperazione tra le organizzazioni nazionali ed internazionali in questo ambito.
La proposta di abrogazione nasce, quindi, dall'esigenza di mantenere la coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a livello internazionale ed evitare, inoltre, una significativa contrazione del volume delle rimesse verso i Paesi extracomunitari, motivabile con la migrazione di ingenti flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autorizzati, privi di forme di controllo, tracciabilità, protezione e tassazione. Tale deviazione di flussi monetari su canali illegali è stimato in 2 miliardi di euro su base annua.

E' già previsto che, per esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella G. U.
Il comma 16 estende tale previsione anche ai provvedimenti del Direttore generale di AAMS.

Art. 4

(*Fiscalità locale*)

Il comma 1 è diretto ad allineare il termine del 20 dicembre - fissato, esclusivamente ai fini dell'acconto, dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 360 del 1998, per la pubblicazione, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, delle deliberazioni di variazione dell'aliquota relativa all'addizionale - con quello stabilito dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, relativo alla pubblicazione delle delibere di variazione dell'addizionale. Quest'ultima disposizione stabilisce che dette delibere, a partire dall'anno 2011, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno della loro pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze solo se detta pubblicazione avviene entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. La norma proposta prevede lo spostamento di tale termine al 20 dicembre coordinandola quindi con quello previsto per l'acconto stesso, semplificando in tal modo gli adempimenti da parte dei comuni e garantendo allo stesso tempo ai contribuenti ed ai sostituti di imposta un più agevole monitoraggio delle informazioni presenti sul sito del Ministero.

Il comma 2 consente la variazione delle aliquote concernenti l'imposta sulla RCA non solo alle province ubicate nel territorio delle regioni a statuto ordinario ma anche a quelle appartenenti alle autonomie speciali. La problematica emerge dal fatto che la lettura sistematica delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 68 del 2011, rende applicabile le norme in esso contenute esclusivamente alle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario.
Tale stato di cose non è mutato neppure a seguito dell'abrogazione del comma 5, dell'art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011, intervenuta ad opera dell'art. 28, comma 11-bis, del D.L. n. 201 del 2011. Il comma 5 richiamava la necessità di attuare le disposizioni dell'art. 17, relativamente all'imposta RCA ed all'imposta provinciale di trascrizione (IPT), sulla base dei tavoli di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. L'eliminazione del citato comma 5, non ha risolto la questione dell'applicabilità delle disposizioni dell'art. 17, poiché l'ambito operativo del Capo II del D. Lgs. n. 68 del 2011, è limitato alle province delle regioni a statuto ordinario.
Occorre precisare che l'adozione delle deliberazioni da parte delle province delle autonomie speciali pone dei gravi problemi, poiché il Ministero dell'economia e delle finanze deve pubblicare sul sito le deliberazioni in questione e proporre l'impugnativa nel caso in cui la provincia non intenda annullare l'atto.
Le variazioni di aliquota hanno effetto, a norma dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011, a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della deliberazione sul sito. Gli assicuratori, di conseguenza sono tenuti ad applicare le nuove aliquote che, nel caso in cui fossero riconosciute illegittime dal TAR a seguito dell'impugnativa del Ministero dell'economia e delle finanze, comporterebbero problematiche di rimborso nei confronti dei contribuenti.
Pertanto, la norma in esame è diretta ad estendere l'applicabilità delle norme relative all'imposta RCA su tutto il territorio nazionale e consente di superare le problematiche appena descritte.
L'articolo 3, comma 1 del decreto 22 novembre 2005 ha previsto, per consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire strumenti conoscitivi per l'azione accertativa dei comuni, per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, un contributo dell'1 per mille del gettito ICI, entro il 30 aprile di ogni anno all'ANCI.
A seguito della soppressione dell'ICI e dell'introduzione dell'IMU il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà il comune a versare entro il 30 aprile di ogni anno il contributo dell'1 per mille del gettito IMU all'ANCI.

Il comma 4 prevede l'abrogazione, a decorrere dall'anno di imposta 2012, delle disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.
La sospensione del potere in esame è stata dapprima prevista fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno (art. 1 c. 7 D.L. n. 93/08) e successivamente confermata sino all'attuazione del federalismo fiscale (D.L. n. 112/08 e legge n. 220/10).
L'abrogazione si rende indispensabile per superare l'incertezza che si venuta a determinare in ordine alla permanenza del "blocco", nonché in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 1 del decreto legge n. 93 del 2008 (esenzione ICI prima casa), evitando così inutili contenziosi.
La disposizione fa, tuttavia, salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto in commento.

Il decreto legge n. 93 del 2008 prevedeva l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale del soggetto passivo e disponeva il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta. Tale disposizione è stata abrogata dal decreto legge n.201 del 2011 in relazione all'avvenuta anticipazione sperimentale dell'IMU, facendo venir meno anche ai comuni ricadenti nelle Regioni a Statuto Speciale, la possibilità di attribuzione del rimborso della minore imposta pur se non

interessati dall'attuazione del federalismo fiscale municipale e che, invece, conservano il diritto a tale restituzione.
Con il comma 5 della norma in esame si conferma espressamente tale diritto, nei confronti dei comuni sopra richiamati.

Il comma 6 della disposizione consente al Ministero dell'interno di erogare per l'anno 2012 agli enti locali i trasferimenti erariali ancora dovuti da parte dello stesso Ministero. Ciò in quanto il sistema del federalismo fiscale (per province e comuni) si applica solo agli enti delle Regioni a statuto ordinario, mentre gli enti locali delle Regioni a statuto speciale sono ancora beneficiari (pur se in forme diverse) di contributi erariali. Inoltre, anche per gli enti locali delle Regioni a statuto ordinario vi sono trasferimenti - anche se residuali - ancora erogati da parte del Ministero dell'interno. La norma pertanto, abilita il Ministero dell'interno a determinare ed erogare i trasferimenti, consentendo a numerosi enti di fare fronte a gravi carenze di liquidità.

I commi 7, 8 e 9 introducono modifiche alla disciplina sull'acconto sulle risorse dovute ai Comuni da parte del Ministero dell'interno. In particolare le disposizioni sono finalizzate: ad evitare il ricorso da parte dei Comuni ad onerose anticipazioni di tesoreria, che potrebbero rendersi necessarie a seguito di carenze di liquidità, considerati i tempi non brevi necessari per l'attuazione delle norme in materia di federalismo municipale per l'anno 2012 ed a rendere più efficace la sanzione a carico di Province e Comuni strutturalmente deficitari che non rispettano le prescrizione previste a loro carico dall'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con i commi 10 e 11 si propone la soppressione nei territori degli enti a statuto speciale - nei territori facenti parte degli enti a statuto ordinario l'imposta è già venuta meno a decorrere dal 1 gennaio 2012 - dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (uso abitativo) in favore dei Comuni, nonché delle Province (uso non abitativo).
Così tenuto conto del fatto che i decreti delegati sul federalismo fiscale hanno già soppresso l'addizionale nei territori delle regioni a statuto ordinario, si avrà la soppressione completa dell'addizionale, garantendo la piena compatibilità delle norme nazionali con l'ordinamento comunitario nonché equità sull'intero territorio nazionale.

Il comma 12 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP relative a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/73.
Questo a completamento della disciplina (D.L. 201/11) che ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato.

Art. 5

(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)

La disposizione di cui al comma 1 prevede la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012, invece che entro il 31 marzo, eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere compiutamente conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica. Il breve prolungamento del termine si rende necessario per consentire la messa a punto degli indicatori di coerenza ai fini della applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall'art. 10, commi 9 e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Con i commi 2 e 3 vengono anticipati i versamenti esclusivamente dell'imposta di bollo virtuale (al 16 aprile) e dell'imposta sulle assicurazioni (al 16 maggio).

I commi 4, 5 e 6 recano modifiche al Sistema informativo della fiscalità. In particolare il rapporto tra la Sogei e le Strutture dell'Amministrazione Finanziaria si configura come "rapporto *in house*" (vedi parere del Consiglio di Stato n. 85/2009) ed è regolato da un Contratto quadro. Mentre è in corso l'iter procedurale finalizzato alla stipula del nuovo Contratto quadro 2012-2017, le Strutture dell'Amministrazione finanziaria stanno operando sulla base della proroga del contratto quadro 2006/2011, con scadenza al 29 febbraio 2012.
Considerato che l'iter procedurale finalizzato alla stipula del nuovo Contratto quadro non potrà concludersi entro la data del 29 febbraio, è necessario assicurare che, nelle more, siano resi all'Amministrazione Finanziaria i servizi informatici necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il conseguimento degli obiettivi istituzionali.
Il comma 4 è finalizzato a garantire la continuità dei servizi di gestione del sistema informativo della fiscalità attraverso la proroga tecnica degli istituti contrattuali in essere (contratto quadro vigente e relativi atti esecutivi delle singole Strutture), fino al completamento dell'iter procedurale che condurrà alla stipula del nuovo Contratto quadro.
Il comma 5 prevede l'adeguamento dei massimali contrattuali in relazione all'estensione del periodo di proroga e, al fine di garantire l'economicità delle prestazioni, dispone che siano utilizzati gli strumenti di revisione già individuati nel contratto quadro (benchmarking periodico dei prezzi) per ridurre appropriatamente i corrispettivi unitari dei servizi.

Il comma 7 vale a chiarire il rapporto funzionale che intercorre fra le attività di elencazione di enti e soggetti a fini statistici da parte di ISTAT e le manovre di finanza pubblica che riflettono i loro effetti anche su tali enti e soggetti.
Si chiarisce che tra i soggetti interessati dalle manovre di finanza pubblica rientrano anche le Autorità indipendenti e in ogni caso l'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.

La disposizione di cui al comma 8 colma una lacuna normativa, disciplinando le modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. in relazione all'utile netto conseguito nella gestione del Fondo Unico Giustizia.
In particolare - con finalità di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili – si prevede che Equitalia Giustizia incasserà tale aggio con le stesse modalità stabilite per il recupero delle spese di gestione del Fondo Unico Giustizia, cioè secondo il principio della prededuzione.
Si evidenzia che la disposizione proposta si limita a disciplinare il meccanismo di percezione del predetto aggio e non comportano né minori entrate né maggiori spese per il bilancio dello Stato.

Art. 6

(Attività e certificazioni in materia catastale)

Dopo dieci anni di svolgimento di attività di valutazione immobiliare e più, in generale, tecnico-estimativa a supporto del settore pubblico allargato, si ritiene indispensabile intervenire con il comma 1 della disposizione in esame per definire più esattamente le competenze istituzionali, in tale materia, dell'Agenzia del territorio. Tale esigenza è oggi rafforzata dalla necessaria prospettiva, ai fini del contenimento del debito pubblico e dei saldi negativi di finanza pubblica, di processi di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà del settore pubblico e di razionalizzazione del suo utilizzo. Entro tali processi è importante infatti assicurare la possibilità di garantire un supporto tecnico istituzionale a tutela dell'imparzialità e dell'interesse pubblico nel campo della valutazione immobiliare e dei servizi tecnici-estimativi più in generale.
Dati questi fini, la norma interviene, da un lato, modificando il comma 3 dell'articolo 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e, dall'altro, aggiungendo il comma 3-*bis* al medesimo articolo. Come noto, il citato comma 3 individua le competenze istituzionali dell'Agenzia del Territorio in materia di Osservatorio del mercato immobiliare e dei servizi estimativi, con una formula che, con riferimento ai servizi estimativi, allo stato delle attuali esigenze sopra indicate, risulta non più soddisfacente a stabilire in modo puntuale l'ambito entro cui si esercitano effettivamente tali servizi. Per tale motivo si ritiene necessario:

a) sopprimere le parole «*ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato*», eliminando il termine "connessi" con riferimento all'Osservatorio che può non rendere chiaro di quali servizi si tratta ed il riferimento ai servizi estimativi che l'Agenzia "può offrire direttamente sul mercato", foriero di ambiguità, considerato che, di fatto, l'azione dell'Agenzia in questi anni si è comunque svolta nell'ambito del settore pubblico allargato;
b) introdurre il comma 3-*bis,* specificando al primo periodo che - ferme restando le attività di competenza dell'Agenzia del demanio - i servizi di valutazione immobiliare e tecnico-estimativi rappresentano una competenza istituzionale dell'Agenzia del territorio; ed al secondo periodo, che lo svolgimento di tali servizi per le pubbliche amministrazioni richiedenti va inquadrato nelle forme di accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia. A quest'ultimo riguardo, la scelta del rimborso dei costi sembra opportuna soprattutto al fine di garantire comunque un filtro che disincentivi richieste di valutazione non correlate ad una matura volontà del richiedente relativamente alla finalità della richiesta stessa (per esempio, quando un ente, pur non avendo ancora deciso se procedere o meno ad un piano di dismissione immobiliare, richieda valutazioni che potrebbero risultare del tutto inutili, qualora il medesimo ente decida, in un secondo tempo, di non procedere ad alcun piano di dismissioni). Da ultimo, si è ritenuto opportuno che, per trasparenza e imparzialità, la qualificazione dei componenti di costo e la loro quantificazione in termini di tariffe di rimborso – che potrebbero essere anche di natura forfetaria per tipologie di servizio – siano stabilite ex-ante nell'ambito della Convenzione che regola risorse ed obiettivi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio.

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998. n. 138.
La norma vigente, all'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, del 2011, prevede che "*Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della*

superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, *per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento*".

Considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, che comprendono anche la planimetria catastale mancante, la norma prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall'Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.

Al fine di rendere disponibile ai comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

I commi 3 e 4 recano disposizioni di semplificazione relativamente alle dichiarazioni relative all'uso del suolo. In particolare si fa presente che AGEA si avvale dell'Agenzia del territorio per il recupero di contributi agricoli percepiti in carenza dei necessari requisiti. Questa attività di supporto è utile, altresì, per i progressivi aggiornamenti della banca dati del catasto. I dati forniti da AGEA all'Agenzia sono spesso, però, disomogenei o incompleti. Si propone quindi con il comma 3 che sia un decreto del direttore dell'Agenzia del territorio a stabilire il format omogeneo dei dati relativi ai percettori dei contributi che devono essere acquisiti.

Il comma 5 propone la non applicabilità della disciplina in tema di semplificazione della documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Si tratta, infatti, di certificazioni che, proprio per la loro peculiarità, sono già stati sottratti dal legislatore, fino al 30 giugno 2012, dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000.

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia del territorio attestano, infatti, l'elenco delle formalità eseguite a favore o a carico di un soggetto (trascrizioni, iscrizioni e annotazioni): elenco il cui aggiornamento dipende anche da atti non posti in essere dall'interessato e dei quali egli potrebbe addirittura non essere a conoscenza, se non attraverso l'effettuazione di apposite visure ipotecarie.

Le certificazioni ipotecarie costituiscono esclusivamente lo strumento per individuare, attraverso l'esame delle formalità ivi elencate, il soggetto che, nel rispetto dei principi di continuità e di opponibilità, risulta titolare di un bene nei registri immobiliari. E analoghe considerazioni possono valere anche con riferimento ad eventuali certificati ipotecari e catastali da depositare in ambiti processuali.

In definitiva, trattandosi di certificazioni che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere sostituite da una dichiarazione di parte e pertanto necessitano di apposita disciplina.

Art. 7
(*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*)

L'articolo 7 si propone, a migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, di acquisire sempre il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in

materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.

Art. 8

(*Misure di contrasto all'evasione*)

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo concernono la deducibilità dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

In particolare le disposizioni del comma 4-bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo attualmente in vigore, prevedono che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti. Il tenore della disposizione sta determinando notevoli problemi interpretativi e, pertanto, gran parte degli accertamenti basati su di essa vengono impugnati, anche per motivi di legittimità costituzionale.

La presente modifica normativa si propone di sostituire l'attuale disposizione con altra più adeguata alla finalità di inibire in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi, evitando che tale indeducibilità possa essere letta come una sanzione impropria, venendo invece la stessa inquadrata come regola generale nell'ambito della determinazione del reddito imponibile.

Vengono in specie circoscritte le ipotesi di indeducibilità ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Naturalmente si specifica che qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione e dei relativi interessi.

Ne consegue che l'indeducibilità non trova applicazione per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta e quindi del difetto di finalizzazione dei costi eventualmente sostenuti al compimento dei delitti.

Per effetto di tale disposizione, l'indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e in tema di deduzione previste dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; pertanto, ove del caso, l'indeducibilità dei costi rappresentati in documenti emessi da soggetti che in tutto o in parte non hanno effettivamente posto in essere l'operazione, sarà, comunque, rilevabile per effetto delle altre disposizioni normative eventualmente applicabili e connesse ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei componenti negativi.

La disposizione di cui al comma 2 intende, da un lato, colpire con una specifica sanzione pecuniaria l'antigiuridicità dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi) e, dall'altro, salvaguardare il principio costituzionale della capacità contributiva.

In particolare la disposizione di cui al comma 2, di natura procedurale, in materia di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, prevede che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in

deduzione delle predette spese o altri componenti negativi che, per effetto delle ordinarie disposizioni tributarie, non sono in alcun caso ammessi in deduzione in quanto non effettivamente sostenuti. In ogni caso, resta applicabile il disposto di cui all'articolo 21, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e resta ferma l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.
In nessun caso, inoltre, alla sanzione di cui al comma 2 si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; la medesima sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
Viene infine introdotta una disposizione transitoria (comma 3) che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l'ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al predetto comma 4-bis previgente si siano resi definitivi.
Il trattamento più favorevole viene, di fatto, individuato raffrontando gli effetti delle nuove disposizioni rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del previgente comma 4-bis nell'art. 14 della legge n. 537 del 1993, anche in termini di imposte o maggiori imposte dovute.
Il comma 3 prevede, inoltre, che resta ferma l'applicabilità della presente disciplina per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione di cui al comma 4 modifica l'articolo 39 del DPR n. 600 del 1973 nella parte che prevede l'utilizzabilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.
La disposizione è finalizzata a contrastare sempre più efficacemente la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore.

In particolare, il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate possa determinare il reddito d'impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione concordanza.

La disposizione si applica in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Il comma 5 prevede l'applicabilità della suddetta modifica normativa agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse mentre la previgente formulazione della lettera d-ter del secondo comma dell'articolo 39 del DPR n. 600 del 1973 resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.

Lo scopo che intende perseguire il comma 6 è costituito dall'esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali. L'intervento si concretizza nell'introduzione della possibilità per la Guardia di finanza di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto ed ai fini della effettuazione di proposte,

all'Agenzia delle entrate, finalizzate alla richiesta delle misure cautelari di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997.

L'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2007, contenente disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, prevede l'obbligo, per i destinatari delle disposizioni contemplate nel citato decreto legislativo (intermediari finanziari, esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili, commercialisti e altri soggetti ivi specificamente indicati), di comunicare le infrazioni, di cui agli artt. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 («Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore»), e 50 («Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia»), al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini delle conseguenti contestazioni. L'art. 12, comma 11, dell'art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando il predetto art. 51, comma 1, ha esteso l'obbligo a carico di tutti i menzionati operatori di comunicare anche all'Agenzia delle Entrate le infrazioni suddette, ai fini del contrasto degli illeciti fiscali e di una maggiore efficacia dell'attività di accertamento.
La disposizione di cui al comma 7 prevede l'obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all'Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il comma 8 introduce la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di elaborare delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativi dei corrispettivi.

La norma di cui al comma 9 ha lo scopo di ottimizzare il procedimento relativo alle partite IVA inattive, prevedendo l'invio automatizzato di una comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l'invito al pagamento della sanzione, prevista dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall'analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l'Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l'Agenzia procede d'ufficio alla cessazione della partita IVA ed all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

Con l'introduzione della cedolare secca prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stato innovato il regime della tassazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili. Per effetto di tali modifiche è stato introdotto un regime sostitutivo dell'IRPEF e relative addizionali, dell'imposta di registro e di bollo, ordinariamente dovute ovvero a seguito di risoluzione o proroghe del contratto. Si rende, pertanto, necessario unificare i termini per le attività di controllo, considerato che l'opzione per l'applicazione della cedolare in taluni casi è esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi e che l'arco temporale fra la scadenza del termine di pagamento dell'imposta di registro e la presentazione della dichiarazione dei redditi, può essere superiore ad un anno senza aggravio degli adempimenti. Con il comma 10 si provvede conseguentemente all'unificazione necessaria, al fine di consentire, da un lato ai contribuenti di esercitare l'opzione e all'amministrazione di effettuare i relativi controlli, con modalità e termini compatibili.

L'art. 14, comma 10, della legge 183/2011 prevede che i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

L'abrogazione della norma con il comma 11 dell'articolo in esame si rende, quindi, necessaria in relazione alla introduzione, a decorrere dal 2013, del regime premiale per favorire la trasparenza di cui all'articolo 10 del DL n. 201/2011, che prevede altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili.

Con le disposizioni di cui al comma 12 si introducono modifiche alla disciplina recata dagli articoli 29 e 30 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, in tema di accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (articolo 29) e avvisi di addebito esecutivi emessi dall'INPS (articolo 30).
In particolare, quanto all'articolo 29, si introduce al comma 1, lettera b), un adempimento a carico dell'agente della riscossione, che è tenuto ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Tale adempimento è evidentemente finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione. L'informativa, che riguarda solo la mera circostanza dell'affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, è inviata con raccomandata semplice all'indirizzo al quale è stato notificato l'atto impositivo/esecutivo. L'informativa non dovrà, naturalmente, essere inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione (lettera c) dello stesso comma).
La lettera e) dell'articolo 29, comma 1, viene modificata in ragione delle nuove tempistiche introdotte con riguardo alle procedure di recupero di cui al DPR n. 602/1973.
Con riferimento, invece, all'articolo 30, si introduce una disposizione atta a semplificare gli adempimenti di riscossione, peraltro già operante per il meccanismo di riscossione, fondamentalmente simile, previsto dal prima citato articolo 29. Allo stesso modo di quanto già avviene per i ruoli, viene attribuita validità ad un estratto delle informazioni trasmesse informaticamente dall'INPS all'agente della riscossione.

I commi da 13 a 17 recano disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero.

In particolare (comma 13) la modifica apportata al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è finalizzata a prevedere espressamente che i cd. conto deposito, bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettati all'imposta di bollo proporzionale. In assenza di tale previsione, sussisterebbero forti incertezze interpretative nel ricomprendere tali conti deposito fra i conti correnti assoggettati a misura fissa o fra i prodotti finanziari assoggettati a imposta proporzionale. La norma, inoltre, chiarisce che per i fondi pensione e sanitari la prevista esenzione dall'imposta di bollo riguarda sia le comunicazioni ricevute che quelle emesse.
La modifica alla nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (comma 14), è di mero coordinamento con il modificato comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa.
Con l'inserimento del comma 3-bis nell'art. 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. a) si prevede che, nel caso in cui le quote di fondi comuni d'investimento non siano inserite in rapporti di custodia o amministrazione, l'intermediario, che non ottiene la provvista da parte del contribuente, può effettuare i necessari disinvestimenti. La previsione consente di superare le difficoltà di assolvimento dell'imposta in caso di rapporti con la clientela che non prevedono l'accensione di un conto da cui prelevare la provvista.
La modifica apportata al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. b), introducendo il riferimento al comma 2-bis dell' articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, consente di scomputare dall'imposta di bollo speciale, dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, l'imposta di bollo corrisposta con riferimento alle medesime attività nel 2011, nel caso in cui l'attività rimpatriata sia costituita da denaro.

Attualmente la norma prevede solo lo scomputo dell'imposta di bollo corrisposta per il deposito titoli.

La modifica apportata al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma16, lett. c) riguarda la proroga al 16 maggio del termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011. Con riferimento al versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. Per effetto della predetta proroga è apparso opportuno introdurre, con il comma 17 del presente articolo, per il solo 2012, anche una disposizione che escludesse l'applicazione di sanzioni o interessi derivanti da ritardati versamenti dell'imposta configurabili fino alla data di entrata in vigore della stessa disposizione di proroga.

Con la modifica introdotta nel comma 11 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. d), per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di bollo speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, nonché per il relativo contenzioso, troveranno applicazione le norme relative alle imposte sui redditi anziché quelle in materia di imposta di bollo. Tale modifica si è resa necessaria al fine di tenere conto delle modalità di applicazione dell'imposta.

Il nuovo comma 15 dell'art. 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. e) introduce due novità.

La prima riguarda la previsione di una esclusione oggettiva dal pagamento del tributo dovuto dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per il possesso degli immobili situati all'estero. In particolare, si prevede che il versamento non sia dovuto se l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero non supera euro 200. Ai fini della verifica dell'esonero dal pagamento rileva esclusivamente l'importo che si determina attraverso l'applicazione dell'aliquota d'imposta dello 0,76% al valore dell'immobile. Ne consegue che resta dovuto il versamento per un importo fino a euro 200 qualora la riduzione sotto la soglia limite derivi esclusivamente dalla deduzione del credito d'imposta disposto dal comma 16, corrispondente all'ammontare dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile spettante per la quota parte considerata deducibile.

La seconda modifica introduce specifiche modalità di determinazione del valore su cui è calcolata l'imposta per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Per tali immobili il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

Il nuovo comma 15-bis del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. f) prevede la riduzione dell'imposta, dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili, per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. La riduzione riguarda esclusivamente l'immobile adibito ad abitazione principale all'estero e le relative pertinenze e si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. L'intervento normativo introduce, altresì, una detrazione forfettaria pari a euro 200,00 da scomputare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In presenza di figli, la medesima detrazione è aumentata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, che va ad aggiungersi a quella di euro 200,00, non può superare l'importo di euro 400,00.

La modifica al comma 16 del medesimo articolo 19 (comma 16, lett. g), sempre con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, consente di dedurre

dall'imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell'art. 165 del tuir.
Con le modifiche apportate al comma 20 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. h) si prevede che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta proporzionale sul valore delle attività finanziarie di cui al comma 18 del predetto articolo 19 sia, invece, stabilita in misura fissa analogamente a quanto previsto dalla normativa domestica dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Il nuovo comma 23-bis dell'articolo 19 del decreto legge n.201/2011 (comma 16, lett. i) chiarisce che, relativamente alle attività finanziarie oggetto di "scudo fiscale" ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge n. 350/200, nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, relativo agli effetti dello "scudo", non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità alla giurisprudenza comunitaria.
Le disposizioni di cui ai commi 18, 19, 20 e 21 recano disposizioni di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. Il comma 18 modifica le disposizioni dell'art. 10 del d.l. n. 78/2009, finalizzate al contrasto degli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione, attraverso l'introduzione, a partire dall'anno 2010, di misure più stringenti per l'esercizio delle compensazioni dei crediti IVA tramite il sistema del versamento unificato (modello F24). In particolare, attraverso tale disposizione è stato stabilito che la compensazione del credito IVA annuale/infrannuale superiore a 10.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. Nel caso in cui il credito sia superiore a 15.000 euro, è stato inoltre previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione. L'introduzione di tali disposizioni ha prodotto effetti positivi in quanto l'ammontare delle compensazioni si è ridotto, in media, di circa il 30% (18,6 miliardi di euro nel 2009, contro 13,0 miliardi nel 2010), determinando per l'Erario un corrispondente risparmio (5,6 miliardi di euro, con conseguente miglioramento dei saldi di bilancio).
L'efficacia di tali misure ha carattere strutturale. I risparmi conseguiti sono permanenti, infatti anche nel 2011 l'ammontare delle compensazioni IVA registrato si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Pertanto, allo scopo di ottenere un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle compensazioni dei crediti IVA e quindi maggiori risparmi di spesa rispetto alle citate annualità, tenuto conto che nell'anno 2010 si è osservata una concentrazione di compensazioni nella fascia compresa tra 5.000,01 e 10.000 euro, si è ritenuto di estendere le misure sopra descritte ad una più ampia platea di soggetti, per le compensazioni IVA relative ai crediti annuali dell'anno d'imposta 2011 e ai crediti infrannuali dell'anno d'imposta 2012. Nello specifico, l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza dalla quale emerge il credito IVA da utilizzare in compensazione è stato esteso anche ai crediti compresi nella fascia da 5.000,01 a 10.000 euro annui.

Gli enti non commerciali fruiscono di un particolare regime fiscale agevolato.
La loro particolare veste giuridica è spesso indebitamente utilizzata da soggetti che mascherano vere e proprie imprese commerciali.
L'esperienza operativa evidenzia che una delle maggiori difficoltà riscontrate all'atto di intraprendere un'azione di controllo nei confronti di tali soggetti è rappresentata dalle vigenti limitazioni al potere di accesso, poiché, dal punto di vista fiscale i luoghi in cui gli stessi espletano le attività istituzionali sono assimilabili al domicilio privato.
Per agevolare il contrasto alle forme di evasione che coinvolgono il settore, viene disposta (con il comma 22) una modifica dell'art. 52, comma 1, del DPR n. 633/1972, integrando le tipologie di

locali presso i quali può essere eseguito l'accesso finalizzato alla verifica con i locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal d. lgs. N. 460/1997.

Con il comma 23 allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa viene ad essere soppressa l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le sue funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con il comma 24 viene previsto che - in relazione all'esigenza di assicurare la funzionalità operativa dell'Agenzia delle entrate – in ragione di un' effettiva attuazione delle misure di contrasto all'evasione la predetta Agenzia è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il comma 25 prevede la predisposizione e l'invio, agli Uffici Territoriali del Governo, per la successiva comunicazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti, di apposite certificazioni da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 112, del 2008, attestanti la conclusione dei lavori finanziati dai predetti contributi, nonché il corretto utilizzo degli stessi.
L'elevato numero di soggetti pubblici e privati, destinatari dei fondi pubblici concessi a valere sul Fondo per l'ambiente, rende opportuno attribuire il riscontro della rendicontazione delle opere realizzate ad organi che, per la vicinanza territoriale ai soggetti beneficiari, possono assicurare la verifica del rispetto del vincolo di destinazione cui soggiacciono i contributi in parola.
Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un'unica certificazione in sostituzione del rendiconto e della relazione conclusiva prevista dai decreti del Ministro attuativi.

Art. 9

(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

Gli Uffici doganali, sulla base del disposto dell'art.11 del D.Lgs. 374/1990, hanno potere di svolgere, oltre ai controlli sulle dichiarazioni doganali relative a merci ancora presenti negli spazi doganali, anche controlli a posteriori sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo e le merci sono lasciate nella disponibilità degli operatori economici.

Con il comma 1 dell'articolo 9 si intende estendere anche ai suddetti controlli a posteriori svolti dagli uffici doganali, la facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l'identità dei soggetti coinvolti con lo scopo di intercettare e contrastare le frodi commerciali, i traffici illeciti ed ogni altra frode connessa al commercio internazionale. Tale proposta risulta essere necessaria per completare la dotazione di strumenti di indagine a disposizione degli Uffici doganali al fine di esperire un'efficace azione di contrasto alle frodi nel settore delle dogane e salvaguardare le risorse proprie, la fiscalità nazionale, nonché

tutelare i consumatori ed il mercato sotto il profilo della leale concorrenza tra gli operatori economici.

La disposizione di cui al comma 2 si rende necessaria per chiarire alcuni dubbi interpretativi insorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico (che ha sancito la separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita). La stessa stabilisce che i dati di consumo, che possono soddisfare l'obbligo di inserimento degli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta nel caso dell'attività commerciale di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali, sono quelli estrapolati dalle fatture emesse nell'anno cui la dichiarazione si riferisce.
Viene in ogni caso precisato che i consumi fatturati dai soggetti obbligati restano sottoposti all'aliquota in vigore al momento della fornitura al consumatore finale, in coerenza con il momento generatore dell'obbligazione tributaria relativa all'accisa sull'energia elettrica.

Il comma 3 della norma in esame - volto all'inserimento nel codice civile di un articolo 2783 ter (*Crediti dello stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea)*- trova il suo fondamento nella necessità, più volte ribadita dalle istituzioni comunitarie, di garantire ai crediti comunitari afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n.2007/436/CE, Euratom, un trattamento uguale a quello spettante ai crediti nazionali.

La norma prevede, infatti, che i crediti dello Stato costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n.2007/436/CE, Euratom, sono equiparati ai fini del codice civile, relativamente ai privilegi, ai crediti dello stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 10

(*Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi*)

Con il comma 1 dell'articolo in esame si stabilisce che l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) è autorizzata a costituire – avvalendosi di proprie risorse – un fondo di importo non superiore a 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. In particolare i dipendenti di AAMS possono "spacciarsi" per giocatori e, utilizzando denaro attinto dall'apposito fondo, possono effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vengono stabilite le modalità dispositive in base alle quali il citato personale può effettuare le operazioni di gioco.

Il comma 2 della disposizione in esame prevede – in considerazione dei particolare interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali – l'estensione del controllo della documentazione antimafia anche nei confronti di familiari (coniuge, nonché parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi nonché la preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso in cui i reati, che vengono contestati, siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara.

I commi da 3 a 7 prevedono disposizioni in materia di scommesse ippiche.

A causa del decremento della raccolta delle scommesse ippiche, iniziato nel 1999 e ancora in corso ad oggi si è reso necessario individuare alcuni interventi normativi urgenti in attesa di una revisione organica della disciplina di settore.
Lo schema proposto, reca al comma 3, i criteri per l'adozione di un regolamento ex articolo 17 della legge n. 400 del 1988, finalizzato ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, volte a razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica, anche attraverso una riorganizzazione delle attività poste al riguardo in essere dai soggetti istituzionali coinvolti nella relativa gestione (Ministero politiche agricole, ASSI e AAMS).

Il comma 4, pur rivedendo al ribasso la posta unitaria minima di gioco, portandola da 50 a 5 centesimi di euro, lascia fermo l'importo minimo di 2 euro per ogni biglietto di gioco. L'intervento è unicamente finalizzato a rendere più "accattivante" il prodotto scommessa ippica, offrendo al giocatore la possibilità di variare maggiormente la sua posta di gioco.

Per quanto attiene al comma 5, la lettera a), relativa ai costi del totalizzatore nazionale da parte di AAMS, per le annualità fino al 2011, ha un impatto neutro in termini di costi, trattandosi di spese già sostenute, peraltro dirimendo situazioni incerte.
Relativamente alla lettera b), la norma si propone di porre definitivamente fine alle annose questioni relative alle vicende dei c.d. "minimi garantiti" per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, peraltro sfavorevoli all'Amministrazione, avverso le quali è stato proposto appello. La norma in questione, prevedendo la risoluzione in via transattiva della vicenda, non genera nel complesso minori entrate, anche in considerazione di un possibile esito sfavorevole, per i Dicasteri coinvolti (economia e finanze e politiche agricole) del citato giudizio di appello.

Il comma 6 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali destini, parte delle risorse ad esso assegnate nell'ambito dei finanziamenti delle attività di stretta competenza per la predisposizione di uno specifico programma di rilancio dell'ippica.

Il comma 7 prevede che l'Istituto per lo sviluppo agro-alimentare possa finanziare, mediante il proprio capitale disponibile, programmi di sviluppo del settore ippico, presentati da soggetti privati secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 8 abroga la norma che prevede che l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) con decreti direttoriali possa disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

Il comma 9 prevede che le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui al decreto-legge n. 138 del 2011, sono quelle del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.
In particolare il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, è stato impugnato e sospeso, in sede giurisdizionale, da una pluralità di concessionari. Lo stesso, introducendo una serie di interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorreva in modo preponderante ad assicurare, per il triennio 2012-2014, la previsione di maggiori entrate complessive per 1,5 mld di euro annui.

Art. 11

(*Modifiche in materia di sanzioni amministrative*)

Con il comma 1 dell'articolo 11 si introduce una specifica sanzione per l'ipotesi di omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex - di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 209/2002) - e delle minusvalenze su dividendi non tassati - di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 – allineandola, anche nell'importo, a quella attualmente prevista per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti black list, prevista dall'articolo 110 del TUIR.
L'attuale regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni in commento ha, infatti, creato problemi derivanti dalla circostanza che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione non determina l'applicazione di una specifica sanzione, bensì l'indeducibilità delle minusvalenze non comunicate. Tale sanzione è qualificabile come sanzione "impropria", determinando una potenziale violazione del principio di specialità vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie.

I commi 2 e 3 recano modifiche di coordinamento.

L'esperienza operativa dell'Amministrazione doganale rileva la necessità di rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali, elevando l'attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale.
Con il comma 4 della disposizione in esame si è provveduto, quindi, a sostituire l'articolo 303 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per rafforzarne il dispositivo sanzionatorio.
In particolare si è provveduto a stabilire che se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza degli stessi supera il cinque per cento la sanzione amministrativa è calcolata come segue:
a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) per i diritti oltre i 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a 10 volte l'importo dei diritti.
La norma così riformulata rappresenta un presidio per le condotte che pur non essendo ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l'efficienza dei controlli.

I commi 5 e 6 rafforzano la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise, elevando l'attenzione dei soggetti obbligati che operano nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica.
Gli artt. 50 e 59 del T.U. di cui al D. Lgs. 26/10/1995 n. 504, puniscono le omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti in questione, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante.
La tempestiva e corretta dichiarazione da parte dei soggetti obbligati è fondamentale per la possibilità di effettuare analisi sui dati al fine di far emergere incongruenze e possibili frodi, particolarmente onerose per le casse dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali in considerazione degli elevati importi delle imposte e delle addizionali previste per i prodotti in questione.

Inoltre la recente comparsa di ulteriori tipologie di soggetti obbligati che si pongono in posizione intermedia nella filiera della distribuzione accresce la necessità di poter disporre di dati corretti per confrontare quanto dichiarato dagli operatori in occasione di ciascun trasferimento ed effettuare verifiche.
Finora gli importi irrisori di questo tipo di sanzione, specialmente per i grandi operatori, non hanno costituito un valido deterrente alla compilazione approssimativa, incompleta o errata delle dichiarazioni, spesso anche senza che siano state rilevate contestuali fattispecie penali, con l'effetto però di aumentare molto per l'organo incaricato dei controlli la difficoltà di effettuare riscontri e quadrature automatiche.
Occorre quindi rafforzare il dispositivo sanzionatorio in oggetto, rendendolo più adeguato agli importi dell'imposta in gioco e alla necessità di disporre di dati significativi per i controlli.

Il comma 7 è finalizzato ad inasprire le sanzioni catastali, che vengono determinate sulla base dell'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'art. 2, comma 5-bis, della legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il comma 8 prevede modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008.
In particolare, alla lettera a) si stabilisce che il sequestro è eseguito nel limite del 30 per cento dell'importo qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro e nel limite del 50 per cento in tutti gli altri casi.
Con riferimento alla lettera b) si precisa quanto segue.
L'esame delle risultanze operative derivanti dall'attività svolta dalla Guardia di Finanza, porta a ritenere che l'attuale quadro sanzionatorio non sia realmente dissuasivo ed efficace come ipotizzato dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005.
In particolare, l'istituto dell'oblazione, per come oggi formulato, consente al trasgressore di assumersi un rischio fin troppo "accettabile" e conveniente, soprattutto in relazione all'effettiva possibilità di essere sottoposto a controllo ed essere scoperto privo della prescritta dichiarazione.
A tal fine si prevede:
- una sensibile riduzione del limite fissato dell'eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250 mila a 40 mila euro);
- un innalzamento dell'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: 5% dell'eccedenza passerebbe al 15% dell'eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;
- il mantenimento dell'attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10 mila euro).
Infine, si aumenta il lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).
Alla lettera c), viene specificato che il decreto di determinazione della somma dovuta per la violazione deve essere adottato nel termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data in cui il Ministero dell'economia e delle finanze riceve i verbali di contestazione.
Alla lettera d) vengono fissate nuove soglie che rispettano i principi fissati dal Regolamento comunitario 1889/2005.

Art. 12

(*Contenzioso in materia tributaria e riscossione*)

Con i commi 1 e 2 dell'articolo 12 viene modificata la disciplina della controversia doganale. Al riguardo vige la previsione secondo cui gli operatori possono presentare istanza di revisione all'accertamento doganale e "avverso il rigetto tacito o espresso dell'istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale [ora Direttore regionale], che provvede in via definitiva".
La lett a) abroga esplicitamente la norma che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, dell' istanza di revisione dell'accertamento doganale.
L'intervento si rende necessario per ragioni di chiarezza e certezza potendosi ritenere che la disposizione già risulti implicitamente caducata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito della devoluzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione sui tributi di ogni genere e specie.
Vige altresì la disposizione che prevede la possibilità di esperire la c.d. "controversia doganale", a seguito dell'emissione da parte dell'ufficio dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica.
La lett. b) prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990. Tale abrogazione si rende necessaria alla luce del quadro normativo comunitario che la considera un "rimedio di difesa amministrativa" e non conciliabile con i ristretti tempi di contabilizzazione dei dazi.
Vengono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento

I commi 3 e 4 dell'articolo 12 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.

In particolare, l'articolo 68 disciplina il pagamento del tributo in pendenza di processo, l'articolo 69 detta disposizioni in tema di esecutività delle sentenze di condanna dell'ufficio al rimborso e l'articolo 70 regola il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in cosa giudicata.

La norma proposta è volta ad integrare la suddetta disciplina con una espressa previsione in ordine alle sentenze concernenti le operazioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, previsione che, nel ricalcare la struttura del citato articolo 69 del decreto legislativo, prevede l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.

Nel contempo, al fine di assicurare la conoscibilità dell'*iter* giurisdizionale concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali, si prevede comunque l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Con l'occasione, per ragioni di coordinamento normativo, si modifica l'articolo 19, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, laddove viene fatto riferimento, per quanto concerne gli atti relativi alle operazioni catastali, al comma 3 dell'articolo 2, operazioni la cui previsione è attualmente contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 2.

Oggi, nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica le spese di giustizia (come il contributo unificato, l'imposta di bollo ovvero le spese forfetizzate per le notificazioni) sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto verranno versate solo se l'Amministrazione si rivelerà soccombente.

Le cancellerie di alcuni uffici giudiziari dubitano che tale disposizione possa applicarsi anche all'Agenzia del demanio.
Il comma 5 della norma in esame è volto a fare chiarezza in tal senso.

Il comma 6 è volto a uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dai Consorzi Agrari ai sensi del dlgs. n. 169/1948 e della legge n. 1294/1957 in regime di separazione contabile e come tali non conteggiabili nella cessione dei beni, con gli altri crediti vantati dai Consorzi Agrari alla data di entrata in vigore della legge n. 410/1999. Questi ultimi vennero infatti estinti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 410/1999 sulla base di un tasso di interesse pari al TUS + 4,40 % con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 e interessi legali per gli anni successivi.
Il comma 6 estende pertanto lo stesso trattamento ai crediti dei Consorzi Agrari relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio.

Il comma 7 prevede che sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato al riguardo.

Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 10 e 11 dell'articolo in rassegna intervengono sulla questione relativa al trasferimento in proprietà alla Regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, da parte del soggetto concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti, proprietario dell'impianto.

Sulla questione pendono alcuni giudizi tra il Dipartimento della Protezione civile ed il soggetto concessionario, in relazione ai quali quest'ultimo ha prestato rinuncia condizionata all'effettivo pagamento della somma netta di cui all'articolo 6 del d.l. n. 195/2009.

Il Governo è consapevole che la disposizione del comma 8 ha tratti di forte coincidenza con quella già presente nell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, poi soppressa all'esito della seduta della Commissione Bilancio del Senato in data 15 febbraio 2012. Così come è consapevole che nell'occasione il rappresentante del Governo espresse parere favorevole alla soppressione.

La posizione del Governo nell'occasione e la sua attuale iniziativa non devono però considerarsi in contraddizione.

La Commissione Bilancio aveva invero sollevato osservazioni che, per contenuti, avrebbero implicato approfondimenti, i cui necessari tempi non sarebbero coincisi con quelli propri della fase parlamentare di esame che il provvedimento d'urgenza stava allora attraversando.

Questo spiega l'atteggiamento improntato a prudenza assunto dal rappresentante del Governo ed il parere conclusivo che lo stesso rese nell'occasione.

Successivamente sono stati condotti gli approfondimenti, che hanno consentito di confortare nel fatto che la norma originariamente proposta non avrebbe implicato le paventate conseguenze.

Ecco dunque perché il comma 8 dell'articolo in esame ripropone sostanzialmente il ricordato comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012, soppresso dal Senato su indicazione della V Commissione ai sensi dell'art. 81 della Costituzione ma ora, in aggiunta, precisa altresì l'importo della vendita.

Vale far presente, al riguardo, che sussistono adeguate risorse, al netto degli impegni già assunti nell'ambito del PAR Campania, da destinare allo scopo. Infatti, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 195 del

2009, convertito,, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, su richiesta del Ministro per la coesione e lo sviluppo ovvero in attuazione della stessa norma, potrà essere adottato il decreto di variazione al bilancio per tale importo.

Inoltre, all'occorrenza la Regione Campania potrà altresì convenire, nell'ambito del contratto di vendita, una modalità di pagamento pienamente compatibile con le proprie esigenze.

Tenuto conto dello sforzo della Regione Campania e delle difficoltà sul patto, i successivi commi prevedono che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto di cui al decreto legge n. 195 del 2009 – contratto invero mai concluso – siano destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.

L'importo disponibile è di 60 milioni di euro già trasferiti alla Protezione civile e di euro 18.269.576 per l'anno 2012, di euro 20.245.539 per l'anno 2013 e di euro 22.248.019 per gli anni 2014-2024.

Inoltre, al comma 11 è stata prevista l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalla Regione mediante utilizzo del citato contributo nonché mediante i ricavi della vendita di energia, per la quota netta che spetterà alla Regione quale proprietaria, pari a 50 milioni di euro annui.

Pertanto, si può ritenere che non sussistono problemi di copertura da parte della Regione per l'acquisto del termovalorizzatore.

E' utile aggiungere che le considerazioni che precedono sono state nel frattempo anche oggetto di utile confronto diretto con la Regione Campania, che ha potuto così constatare la utilità dell'intera operazione.

Il comma 10, infine, reca una disposizione necessaria a chiarire l'inquadramento a fini fiscali dell'operazione, nonché ad utilmente stabilire che ogni atto perfezionato in attuazione della stessa è esente da imposizione.

Art. 13

(Norma di copertura)

L'articolo 13 detta disposizioni relative alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 – (Rateizzazione debiti tributari)

Comma 1 - Dilazione pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione

La legislazione vigente prevede che in caso di decadenza dalla rateazione concessa per il pagamento di somme dovute a seguito di comunicazione d'irregolarità, il debito residuo non può formare oggetto di ulteriore forma di rateazione.

Per effetto della disposizione in esame, il contribuente, qualora dovesse decadere dalla predetta rateazione, potrebbe comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica, prevista dall'art. 19 del DPR 602/1973.

Si stima che la presente disposizione sia foriera di effetti positivi che, prudenzialmente, non vengono considerati. Infatti, stante anche la difficile congiuntura economica, la possibilità riconosciuta al contribuente di accedere a dilazioni di pagamenti anche in caso di decadenza di precedenti rateazioni può facilitare la riscossione di somme , che difficilmente potrebbero essere riscosse attraverso la procedura di recupero coattivo.

Commi 2 e 3 - Debito tributario e rateazione flessibile

La disposizione, con i commi 2 e 3, interviene sull'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica (art. 19 del DPR 602/1973) proponendo:

a) la possibilità di piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);

b) l'esclusione dalla decadenza del beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opererebbe solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;

c) l'impossibilità di iscrizione di ulteriori ipoteche oltre quelle eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione.

La norma, fa salvi i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima dell'introduzione della disposizione; inoltre essa prevede che da una dilazione a rata costante si può passare ad una a rata crescente, in caso di peggioramento della condizione economica del debitore.

La disposizione in commento non determina sostanziali effetti sul gettito in considerazione del fatto che il peggioramento della situazione generale di crisi economico – sociale in cui versa il Paese rende, per moltissimi contribuenti, estremamente difficile la sostenibilità di un piano di ammortamento a rata costante. Ne consegue la concreta possibilità che la rateazione concessa a rata costante non venga onorata con la conseguente attivazione della procedura di recupero coattivo dall'esito assolutamente incerto, sia nel quantum che nel tempo. Il meccanismo della rata variabile consente, viceversa, ai debitori di alleggerire momentaneamente l'onere finanziario, di fronteggiare le difficoltà correnti e di spostare la maggiore incidenza del piano di rientro in momenti connotati da una più elevata disponibilità economica.

Comma 4 - Rateazione crediti di natura patrimoniale

La disposizione è rivolta ad introdurre una maggiore flessibilità per la riscossione, da parte degli enti pubblici, dei crediti di natura patrimoniale, esclusi quelli degli Enti previdenziali, vantati nei confronti di terzi debitori che versino in condizioni di difficoltà economica. La norma configura, in particolare, la facoltà per gli enti in questione di accordare, su istanza dei debitori, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di contenzioso.

Dal punto di vista degli effetti finanziari la norma appare neutrale, in quanto non comporta alcuna decurtazione dell'ammontare del debito, né la rinuncia all'applicazione degli interessi sulle singole rate, siano esse costanti o variabili, lasciando in ogni caso impregiudicata la possibilità per l'Ente creditore di ricorrere ad alternative forme coattive di riscossione.

Commi 5 e 6 - Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti.

Comma 5: Si tratta di disposizione volta a consentire che il contribuente ammesso alla rateizzazione del proprio debito tributario non venga considerato inadempiente e pertanto escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). In particolare, non si intendono scaduti ed esigibili, ai fini della suddetta disciplina, i debiti per i quali sia stato concordato un piano

di rateazione rispetto al quale il contribuente sia in regola con i pagamenti. La norma, avente carattere ordinamentale, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 6: fa salvi i comportamenti assunti dalle stazioni appaltanti, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, in coerenza con le previsioni del comma 5. La disposizione non reca effetti finanziari.

Art. 2 – (Comunicazioni e adempimenti formali)

Commi 1, 2 e 3 - Adempimenti formali - Remissione in bonis

A legislazione vigente, è possibile accedere a regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari su presentazione di una apposita comunicazione oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (es., tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali; disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo).

Con la proposta in esame (comma 1), si intende evitare che l'inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge. Al contribuente è consentita la presentazione della comunicazione ovvero l'assolvimento del particolare adempimento previsto in ritardo (comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell'inizio dell'accertamento) a condizione del versamenti della sanzione. In sostanza, si salvaguarda il contribuente in buona fede, sanando solo i comportamenti che non pregiudicano né l'interesse erariale né l'attività di accertamento.

Con il comma 2, inoltre, sono fatte salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del cinque per mille dell'IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali (ferma ovviamente la verifica degli ulteriori presupposti per partecipare al riparto).

Infine, con riferimento al comma 3, si evidenzia che attualmente l'articolo 43-ter del DPR n. 602/1973 prevede che la cessione delle eccedenze IRES nell'ambito dei gruppi societari è fiscalmente efficace a condizione che la società cedente indichi in dichiarazione gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. La disposizione proposta evita che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato – compilata dalla società consolidante – dei dati riferibili ai predetti cessionari determini l'inefficacia della cessione dal punto di vista fiscale. In caso di mancata indicazione è però dovuta la sanzione nella misura massima stabilita.

Fondamentalmente la disposizione di cui al comma 1 rappresenta un intervento di natura procedurale volto alla semplificazione e dal quale non derivano ulteriori effetti sul gettito oltre a quelli già scontati in Bilancio, trattandosi di benefici dei quali i contribuenti già fruiscono.

Per quanto riguarda il comma 2 della disposizione in commento relativa alla partecipazione al riparto del cinque per mille, si osserva che la scelta del contribuente espressa a favore di un soggetto non iscritto o iscritto tardivamente non comporta, in base alla disciplina vigente, l'attribuzione all'erario della quota del cinque per mille destinata a detto soggetto, ma incide esclusivamente sul riparto del contributo nell'ambito della tipologia di appartenenza. Peraltro, lo stanziamento a copertura del contributo è predeterminato e non è incrementato in relazione al numero degli iscritti. La sanzione è finalizzata, pertanto, a consentire una sollecita modalità di iscrizione entro i termini originariamente previsti.

Relativamente alla disposizione del comma 3 si fa presente che la sua applicazione, non limita in alcun modo la capacità di controllo dell'Agenzia delle entrate. Infatti, la mancata indicazione in dichiarazione delle cessioni di credito operate all'interno di un "consolidato" comporterebbe comunque l'invio di una comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973 e in fase di assistenza l'Agenzia potrebbe comunque acquisire le informazioni sulle cessioni di credito operate necessarie all'attività di accertamento. La proposta mira a evitare l'inefficacia della cessione di credito per comportamenti che non incidono sulle imposte dovute e sulle azioni di contrasto all'evasione dell'Agenzia delle entrate. Si segnala, inoltre, che la proposta si limita ai casi in cui l'eccedenza risulti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. Per tale fattispecie si registrano, inoltre, sentenze di Commissioni Tributarie sfavorevoli all'amministrazione, con il rischio di oneri improduttivi derivanti dagli effetti negativi del contenzioso.

Nel complesso, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari alla presente disposizione.

Comma 4 - Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento

La legge n. 311/2004 ha introdotto, per i destinatari di dichiarazioni d'intento (cedente/fornitore), l'obbligo di trasmettere telematicamente al Fisco la comunicazione relativa alle dichiarazioni di intento ricevute dai propri cessionari che intendono avvalersi della facoltà prevista per gli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'IVA.

La proposta in esame prevede l'obbligo della trasmissione delle comunicazioni non più entro il 16 del mese successivo alla loro ricezione, bensì entro il termine della prima liquidazione IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate, in conseguenza delle dichiarazioni d'intento, in sospensione d'imposta

Trattasi di norma procedurale che non ha riflessi sul gettito.

Comma 5 - Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria – revoca della liquidazione

La disposizione ha la finalità di allineare la disciplina fiscale a quella civilistica in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali.

Trattasi di norma procedurale che non ha riflessi sul gettito.

Comma 6 - Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi

La legislazione vigente prevede l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.000 euro. Al riguardo, per semplificare le procedure di adempimento di tale obbligo, la disposizione propone che dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori comunichino l'importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa

Trattasi di norma procedurale che non ha riflessi sul gettito.

Comma 7 – Eliminazione dall'obbligo di chiedere l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati dall'Amministrazione finanziaria

La proposta in esame semplifica gli adempimenti di cui agli articoli 58 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di obblighi di indicazione del domicilio fiscale, limitando l'obbligo dichiarativo ai soli casi espressamente previsti dalla legge per singole tipologie di atti, tenuto conto che nella maggior parte dei casi le informazioni sul domicilio fiscale sono già disponibili nell'Anagrafe Tributaria. Trattasi di norma procedurale che non ha riflessi sul gettito.

Comma 8 - Comunicazione operazioni black list - introduzione soglia

La disposizione propone, per le imprese che devono osservare la disciplina *black list*, che l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, sia limitato ai soli casi di operazioni di importo superiore a euro 500.

La disposizione permette di razionalizzare e semplificare la gestione delle comunicazioni in esame, favorendo di fatto un maggior impulso all'attività di controllo sulle operazioni di maggior rilievo.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Commi 9 e 10 - Scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei

La norma proposta, consente agli operatori di diversi settori, la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità.

La proposta normativa non comporta effetti.

Commi 11 e 12 - Semplificazioni nel sistema di accertamento e contabilizzazione della birra negli stabilimenti di tipo artigianale

La proposta introduce alcune semplificazioni nel settore birraio artigianale (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri), prevedendo che l'accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l'installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Inoltre si propone una diversa condizione di immissione in consumo che consentirà l'eliminazione dell'onere del magazzino fiscale. Viene comunque prevista la facoltà di continuare ad operare secondo il regime previgente.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti

Comma 13 - Semplificazioni nel rilascio della licenza di esercizio per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili

La proposta in esame semplifica gli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili, prevedendo, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, un controllo documentale, in luogo dell'esperimento della verifica tecnico-fiscale sull'impianto.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti.

Art. 3 – (Facilitazioni per imprese e contribuenti)

Commi 1 e 2 - Deroga in materia di limitazione dell'uso del contante

L'art 49 del D. Lgs 231/2007, recentemente modificato dal decreto-legge n. 201/2011, prevede limitazioni all'uso del contante al di sopra della soglia di mille euro.

La disposizione in esame, al fine di agevolare le imprese che operano nel settore del commercio al minuto, prevede che la limitazione non si applica per acquisti di beni effettuati, presso tali imprese, da persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera.

La deroga opera solo se il cedente del bene provvede, al momento dell'operazione, ad acquisire fotocopia del documento di identità del cessionario e a versare tempestivamente il denaro contante incassato in un conto corrente dedicato presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identità del cliente e del documento di certificazione del corrispettivo.

Si stima che la disposizione in esame non determini sostanziali effetti in termini di gettito.

Commi 8 e 9 - Ratei e risconti

La modifica normativa proposta introduce la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.

Si stima che la disposizione in esame non determini sostanziali effetti in termini di gettito erariale, peraltro, solo per il primo anno, in considerazione della limitata casistica e del fatto che essi si manifesterebbero solo in via indiretta incidendo sulla redditività dei singoli contribuenti.

Comma 10 e 11 - Crediti tributari di modesta entità

La disposizione in esame prevede l'innalzamento del limite al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali dagli attuali 16,53 euro a 30 euro.

Per evitare comportamenti elusivi e abusi, il nuovo limite – da considerarsi con riferimento a ciascun credito tributario relativo a ciascun periodo d'imposta – non opera in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Sulla base dei dati relativi alle iscrizioni a ruoli (fonte Equitalia S.p.A.) si stimano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	2012	2013	2014
Fabbisogno e Indebitamento	- 1,2	- 2,4	- 2,4
Saldo netto da finanziare	- 2	- 4	- 4

In milioni di euro

Comma 12 - Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 935/1977 prevede per le dichiarazioni dei sostituti di imposta che tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

La disposizione in esame propone che gli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta siano espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti

Comma 13- Corresponsione dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili

Si introduce la possibilità per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100Kw, di poter corrispondere le accise mediante canone di abbonamento annuale

L'intervento normativo in esame non comporta effetti

Comma 15 - *Money transfer*

Con la disposizione in esame si intende abrogare il comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011. Tale disposizione ha introdotto un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di money transfer. L'imposta è pari al 2 per cento dell'importo trasferito con un minimo di 3 euro ma risultano esentati i soggetti muniti di matricola Inps e codice fiscale e non imponibili i trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'UE, nonché quelli effettuati dai cittadini della stessa UE.

Per quanto riguarda i potenziali effetti negativi derivanti dall'abrogazione della disposizione in esame, si ritiene, pur in assenza di dati puntuali, che essi siano di non rilevante entità, vista l'aera di non imponibilità e di esenzione prevista.

Art. 4 – (Fiscalità locale)

Comma 1 - Pubblicazione delibere di variazione dell'addizionale comunale all'irpef

La norma modifica l'articolo 14, comma 8 del D. Lgs. 23/2011 disponendo che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Al riguardo, si osserva che la disposizione in esame non comporti effetti finanziari

Comma 2 - Imposta RCA

La norma prevede che le disposizioni concernenti le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale, facendo salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione della presente disposizione.

Al riguardo, si osserva che la disposizione in esame non comporti effetti finanziari

Comma 3 - Finanziamento IFEL

L'articolo 3, comma 1 del decreto 22 novembre 2005 per consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire strumenti conoscitivi per l'azione accertativa dei comuni, per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, ha previsto un contributo dell'1 per mille del gettito ICI, entro il 30 aprile di ogni anno all'ANCI.

A seguito della soppressione dell'ICI e dell'introduzione dell'IMU si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà il comune a versare entro il 30 aprile di ogni anno il contributo dell'1 per mille del gettito IMU all'ANCI.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari

Comma 4 - Sblocco dei tributi

La norma è diretta ad abrogare le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, rendendo in tal modo possibile agli enti territoriali di effettuare le proprie manovre di bilancio, facendo leva anche sulla possibilità di aumentare i tributi di loro competenza.

In particolare, la norma in questione è diretta ad eliminare il blocco limitatamente all'addizionale Irpef, con conseguente possibilità per i comuni di aumentarne le aliquote a decorrere dal 2012.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di una facoltà.

Commi 5 e 6 - Ripristino trasferimento per rimborso ICI prima casa RSS e trasferimenti del Ministero dell'Interno relativi all'anno 2012

La norma dispone, per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia - Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il ripristino del rimborso della minore imposta conseguente all'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Al riguardo, si stima che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto la stessa conferma il diritto dei comuni delle regioni a statuto speciale ad ottenere il rimborso dell'Ici prima casa e, quindi, consente al Ministero dell'Interno di erogare i predetti rimborsi, utilizzando allo scopo le risorse finanziare già iscritte nel pertinente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione.

Parimenti, non determina effetti finanziari la norma di cui al comma 6 che si limita a consentire al Ministero dell'interno di erogare per l'anno 2012 agli enti locali i trasferimenti erariali ancora dovuti da parte del Ministero dell'interno medesimo. Ciò, in quanto il sistema del federalismo fiscale (per province e comuni) si applica solo agli enti delle Regioni a statuto ordinario, mentre gli enti locali delle Regioni a statuto speciale sono ancora beneficiari (pur se in forme diverse) di contributi erariali. Inoltre, anche per gli enti locali delle Regioni a statuto ordinario vi sono trasferimenti - anche se residuali - ancora erogati da parte del Ministero dell'interno.

Commi 7, 8 e 9 – Acconto sulle risorse dovute ai Comuni da parte del Ministero dell'Interno e sanzioni a carico di enti locali strutturalmente deficitari

Il comma 7 non ha effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto esclusivamente finalizzato a prevedere un acconto in favore dei comuni delle spettanze che dovranno comunque essere riconosciute agli stessi enti nell'anno 2012 e che il Ministero dell'Interno non è ancora legittimato ad erogare in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di perfezionamento dei decreti relativi al federalismo municipale.

Parimenti, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica il comma 9, sostanzialmente volto a rendere più efficace la sanzione a carico di province e comuni strutturalmente deficitari che non rispettano le prescrizione previste a loro carico dall'articolo 243 del TUEL.

Commi 10 e 11 - Soppressione addizionale accisa energia elettrica

La norma prevede, a decorrere dal 1° aprile 2012, l'abrogazione dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

La suddetta abrogazione di fatto sopprime le addizionali provinciale e comunale all'accisa sull'energia elettrica, ancora in vigore per i territori presenti nelle regioni a statuto speciale. In particolare, l'addizionale comunale è applicata all'accisa sull'energia elettrica per gli "usi domestici", mentre quella provinciale si riferisce all'accisa sull'energia elettrica per gli "usi industriali". Una quota dell'addizionale provinciale, relativa a utenze con potenza disponibile superiore a 200 kwh, è versata all'erario.

Dall'analisi dei dati dei consumi dei Kwh di energia elettrica sottostante la previsione di entrata 2011, si stima una perdita di addizionale comunale per le Regioni a Statuto Speciale di circa 76 milioni di euro annui e di 163 milioni di euro attribuibili alla soppressione dell'addizionale provinciale.

La disposizione comporta, pertanto, un effetto negativo complessivo di 239 milioni di euro su base annua. Per il 2012 si stima un effetto negativo di circa 180 milioni di euro.

Comma 12 - Procedura per il rimborso della quota di IRAP riferita al costo del lavoro

La disposizione propone di affidare a un provvedimento del direttore dell'Agenzia entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP relative a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/73. Questo a completamento della disciplina (D.L. 201/11) che ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato.

Al riguardo, si stima che la disposizione in esame non determini oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, consentendo, altresì, di perseguire importanti benefici in termini di efficienza e di razionalizzazione delle modalità di effettuazione dei rimborsi in esame.

Art. 5 - (Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)

Commi 2 e 3 - Versamenti tributari

La disposizione prevede l'anticipazione dei versamenti in acconto dell'imposta di bollo virtuale e dell'imposta sulle assicurazioni. In particolare il gettito che viene anticipato annualmente è di circa 3 miliardi di euro relativamente all'imposta di bollo virtuale e di circa 1,5 miliardi di euro annui per l'imposta sulle assicurazioni.

La disposizione comporta un risparmio in termini di interessi per il Bilancio dello Stato, a decorrere dal 2012, che non viene prudenzialmente considerato atteso che il relativo effetto potrà essere registrato a consuntivo.

Art. 6 – (Attività e certificazioni in materia catastale)

Comma 2 - TARES

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in materia di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane.

La norma vigente, all'art. 14, comma 9, del d.l n. 201/2011, prevede che "*Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile...*".

Considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del Comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, la norma proposta prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall'Agenzia del territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.

Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta

Al riguardo, si rappresenta che nelle banche dati catastali, all'attualità, sono circa il sei per cento le unità immobiliari alle quali non è associata una planimetria, per diverse motivazioni: in parte si tratta di unità immobiliari che risalgono al periodo immediatamente successivo all'impianto del catasto, periodo durante il quale la normativa allora vigente prevedeva espressamente il caso di esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetria, in parte, a titolo di esempio, a situazioni particolari per le quali, prima della informatizzazione degli archivi, sono andate distrutte (anche per eventi naturali, quali alluvioni, ecc.), oppure ad attività conseguenti ad accertamento d'ufficio.

La modifica proposta consente, anche per i casi sopra esposti, di rendere subito disponibile una superficie convenzionale, determinata dall'Agenzia del Territorio, sulla base degli elementi in suo possesso.

La nuova norma non determina, quindi, una riduzione del gettito, ma è volta ad assicurarlo e a consentire a tutti i contribuenti di disporre della relativa base imponibile in tempo utile per il pagamento dell'imposta.

Comma 5 - Certificati ipotecari e catastali

Interventi legislativi in materia di "*decertificazione*" intervenuti nel recente passato hanno determinato che il sistema della autocertificazione operi anche nell'ambito dei rapporti contribuente-Catasto.

In particolari settori – quale quello del Catasto – questo stato delle cose risulta pericoloso, sia per esigenze di gettito sia per la necessaria certezza del diritto e delle posizioni soggettive dei singoli. Pertanto, per ovviare a tali peculiarità, la disposizione propone di escludere il meccanismo dell'autocertificazione in materia di Catasto.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 8 – (Misure di contrasto all'evasione)

Commi 1, 2 e 3 - Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo

Il comma 4-bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo in vigore, prevede che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti. La norma può dar luogo a criticità sul piano della capacità contributiva che limitano la certezza della pretesa tributaria.

Con il **comma 1** vengono, quindi, circoscritte le ipotesi di indeducibilità ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. Ne consegue che è ammissibile la deducibilità per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta e quindi del difetto di finalizzazione dei costi eventualmente sostenuti al compimento dei delitti. In particolare, l'indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e in tema di deduzione previste dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Col **comma 2** si intende, da un lato, colpire con una specifica sanzione pecuniaria l'antigiuridicità dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi) e, dall'altro, salvaguardare il principio costituzionale della capacità contributiva.

Viene infine introdotta una disposizione transitoria (**comma 3**) che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l'ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al predetto comma 4-bis previgente si siano resi definitivi. Il comma 3 prevede, inoltre, che resta ferma l'applicabilità del presente articolo per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con riferimento alla stima degli effetti finanziari, si evidenzia che ogni anno si registrano contestazioni di indeducibilità di costi o spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, per un ammontare complessivo di circa 10 miliardi di euro (l'importo è stato stimato

considerando i rilievi per costi indeducibili contestati in processi verbali connessi a casi di frode o, comunque, a violazioni di natura penale, formalizzati nel triennio 2008-2010). Di questi, ben rari sono i casi in cui la contestazione viene definita, mentre segue quasi sempre l'impugnazione in sede giurisdizionale. Dato che la norma opera dal 1° gennaio 2003, pochissimi casi sono già approdati a sentenze di primo grado. Di fatto, quindi, la vigente disposizione produce un gettito *limitatissimo* e gravi incertezze sussistono circa la possibilità che la situazione migliori in futuro, in mancanza di un nuovo intervento normativo.

Le disposizioni in esame, contribuendo a dare maggiore certezza alla pretesa tributaria e consentendo di superare anche criticità sul piano della capacità contributiva, si stima possano determinare effetti positivi in termini di gettito, derivanti dalle maggiori definizioni dei contesti precedenti l'iscrizione a ruolo, prudenzialmente non valutati.

Comma 9 - Partite IVA inattive

La norma proposta modifica il DPR n. 633 del 1972, prevedendo la sostituzione dell'articolo 35, comma 15 quinquies e l'introduzione dell'articolo 35-quater.

In particolare, l'articolo 35-quater prevede l'attivazione di un servizio on-line che consente di verificare l'esistenza e la correttezza di tutte le partite IVA nazionali, incluse quelle che tramite il VIES non sono verificabili, al fine non solo di fornire un valido strumento di ausilio agli operatori, ma anche di contrastare il fenomeno delle frodi in materia di IVA in ambito nazionale.

Alla disposizione non si ascrivono sostanziali effetti.

Commi 13, 14, 15, 16 e 17 - Bollo valori scudati

I **commi 13, 14, 15, e 16 lettere *a), b), d)* ed *i)***, prevedono una serie di modifiche formali e operative all'articolo 19 del DL n. 201/2011. In particolare si chiarisce l'applicazione dell'imposta di bollo proporzionale anche ai depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; la previsione della possibilità di disinvestimento da parte dell'intermediario in caso di mancata provvista, relativamente al versamento dell'imposta speciale sulle attività "scudate"; e la non preclusione dell'accertamento ai fini IVA alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio.

Alle suddette modifiche non si ascrivono ulteriori effetti rispetto a quelli già valutati in sede di relazione tecnica al provvedimento originario.

Il **comma 16, lettera *e)*** prevede che l'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero di cui all'articolo 19 del DL n. 201/2011 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo

risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

Al fine di stimare gli effetti della presente norma sono state effettuate elaborazioni sui dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II, analizzando la distribuzione degli immobili situati all'estero in base al relativo valore dichiarato. Dai risultati di tali elaborazioni, tenendo conto anche di crediti per imposte versate nello stato in cui è situato l'immobile (stimati in 1/3 dell'imposta, come già ipotizzato nella Relazione Tecnica di accompagnamento alla norma originaria) si stima che l'esenzione in oggetto determina una perdita di gettito di competenza annua di circa -1,7 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

	2012	2013	2014
Imposta sul valore degli immobili all'estero	-1,7	-1,7	-1,7

Il **comma 16, lettera *f)*** prevede che per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale, e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali a cui l'Italia aderisce, e la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

In relazione agli effetti della riduzione dell'imposta sul valore degli immobili per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano o per un'organizzazione internazionale, occorre considerare che la stima condotta in sede di relazione tecnica di accompagnamento alla norma

originaria, basata sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011, non comprende gli immobili relativi ai soggetti in esame, in quanto questi non erano tenuti alla relativa indicazione in sede di dichiarazione. Trattandosi di un recupero di gettito la stima non era stata estesa, in via prudenziale, a tali soggetti.

Pertanto la disposizione in oggetto non determina effetti di gettito rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica alla norma originaria.

Il **comma 16, lettera *g)*** prevede che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla imposta sugli immobili all'estero si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In considerazione del fatto che nella stima condotta in sede di relazione tecnica alla norma originaria era stata ipotizzata una riduzione di 1/3 del gettito per tenere conto di crediti per imposte versate nello stato estero, si ritiene che tale riduzione contenga ampi margini di prudenzialità, in grado di assorbire anche eventuali effetti negativi prodotti dal presente dettato normativo.

Si ritiene quindi che la norma in esame non produca effetti sul gettito.

Il **comma 16, lettera *h)*** prevedono l'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa (34,2 euro annui) per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II, risultano circa 17.700 conti correnti detenuti all'estero, per un relativo ammontare di circa 2,3 miliardi di euro. Nell'ipotesi prudenziale che nei Paesi previsti dalla norma in esame sia detenuta la totalità di tali conti correnti, sommando gli effetti negativi derivanti dalla mancata applicazione delle aliquote di imposizione previste (0,10% per il 2011 ed il 2012 e 0,15% dal 2013) agli effetti positivi derivanti dall'applicazione di un'imposta in misura fissa pari a 34,20 euro per ciascun conto corrente, e ipotizzando una riduzione di 1/3 per tenere conto di crediti per imposte versate nello stato estero, si stima una perdita di gettito di competenza annua pari a -0,9 milioni di euro per il 2011 ed il 2012 ed a -1,7 milioni di euro dal 2013.

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

	2012	2013	2014
Imposta sul valore dei prodotti e strumenti finanziari detenuti all'estero	-0,9	-0,9	-1,7

Infine, i **commi 16, lettera *c)* e 17,** dispongono la proroga dal 16 febbraio al 16 maggio del termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Al riguardo si stima che la proroga del termine di versamento dell'imposta non comporti effetti finanziari in quanto le somme previste saranno comunque acquisite nell'anno.

Commi 18, 19, 20 e 21 - Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione

L'applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo in esame determinerà una riduzione dell'ammontare delle compensazioni esercitate nella fascia d'importo interessata dai nuovi controlli preventivi. Al riguardo, si riportano di seguito i dati delle compensazioni di crediti IVA esercitate negli anni 2009/2011 (importi in euro/milioni).

Fascia d'importo (in euro)	Ammontare compensazioni (in euro/mln)			Differenza 2010-2009		Differenza 2011-2009		Controlli preventivi	
	2009	2010	2011	Valore	%	Valore	%	Attuali	Futuri
1) 0,01 - 5.000	1.555	1.493	1.338	-62	-4,0%	-217	-14,0%	nessuno	Nessuno
2) 5.000,01 - 10.000	1.097	1.391	1.278	294	26,8%	181	16,5%	nessuno	Dichiarazione
3) 10.000,01 - 15.000	797	720	711	-77	-9,7%	-86	-10,8%	dichiarazione	Dichiarazione
4) oltre 15.000 euro	15.210	9.436	9.770	-5.774	-38,0%	-5.440	-35,8%	Dichiarazione +visto	Dichiarazione +visto
Totale	**18.659**	**13.040**	**13.097**	**-5.619**	**-30,1%**	**-5.562**	**-29,8%**		

La proposta normativa di estendere l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione per esercitare le compensazioni anche nella fascia compresa tra 5.000,01 e 10.000 euro, determina una riduzione delle compensazioni medesime e conseguentemente un miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In particolare, tale miglioramento è colto sia in termini di saldo netto da finanziare, sul versante spesa, riducendo le dotazioni finanziarie relative al capitolo 3814 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sia in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, sul versante entrate, in quanto minori compensazioni, sulla base dei criteri SEC '95, si traducono in un aumento del livello delle entrate tributarie.

Quanto alla valutazione dei risparmi conseguibili dalla proposta normativa si evidenzia che, rispetto al 2009, nel 2010 e nel 2011 è stata rilevata una crescita, rispettivamente di 294 e 181 milioni di euro, delle compensazioni relative a tale fascia, non soggetta a controllo preventivo. Pertanto, introducendo l'obbligo di presentare la dichiarazione/istanza prima di effettuare tali operazioni, si prevede di ottenere dall'anno 2012 un duplice effetto riduttivo delle compensazioni medesime, per complessivi 299 milioni di euro, derivante da:

- riposizionamento delle compensazioni al livello dell'anno 2009, con un recupero atteso di 181 milioni (da 1.278 milioni a 1.097 milioni);
- ulteriore riduzione di 118 milioni, rispetto all'ammontare delle compensazioni esercitate nell'anno 2009 (1.097 milioni), applicando la percentuale di riduzione del 10,8%, pari alla diminuzione registrata tra gli anni 2009 e 2011 con l'introduzione del medesimo controllo preventivo nella fascia compresa tra 10.000 e 15.000 euro.

	2012	**2013**	**dal 2014**
Risparmio per minori compensazioni	-249	-299	-299

In milioni di euro

23 – Soppressione Agenzia "Terzo Settore"

Dalla proposta normativa in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario, dall'attuazione di tali disposizioni rinverranno significativi risparmi di spesa. Si osserva, al riguardo, che il bilancio preventivo dell'Agenzia per l'anno 2012 prevede assegnazioni finanziarie ai sensi della legge n. 133 del 1999 per complessivi euro 733.000.

In caso di approvazione delle disposizioni in esame, si potrebbero conseguire significativi risparmi in relazione alla voce 'organi dell'Ente' (euro 309.500 per il 2012).

E' importante sottolineare che il comma 1 stabilisce che le funzioni già attribuite alla soppressa Agenzia vengono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che le esercita nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, utilizzando le risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, del capitolo n. 3526 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2012-2014. Le predette risorse saranno ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 24 - Misure organizzative per l'Agenzia delle Entrate

Fermi restando i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, nell'ottica di un'efficace attuazione delle misure intese al contrasto all'evasione fiscale, è autorizzata a coprire le posizioni dirigenziali vacanti secondo le procedure di cui all'art. 1 comma 530 della legge 296/2006 e dell'art. 2 comma 2 del d.l. 203/2005 e quindi senza necessità delle specifiche autorizzazioni a bandire e ad assumere in via amministrativa.

Si premette che le posizioni dirigenziali vacanti nell'Agenzia delle Entrate sono coperte attualmente da funzionari incaricati, ai quali viene corrisposto lo stesso trattamento economico dei dirigenti. L'Agenzia pertanto già sostiene interamente il costo per la copertura delle posizioni dirigenziali. Al relativo onere si fa fronte con le risorse assegnate annualmente all'Agenzia e stanziate nel capitolo 3890. Si tratta di un onere che l'Agenzia copre in maniera fissa e continuativa sin dalla sua attivazione, data la necessità inderogabile di presidiare gli uffici dirigenziali (o con dirigenti o con funzionari incaricati, in carenza di dirigenti) e di assicurarne l'operatività.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale dirigenziale di cui alla presente disposizione si farà fronte, oltre che con le economie derivanti dalla mancata assegnazione di reggenze conseguenti alle assunzioni dei vincitori del concorso a dirigente – la norma prevede infatti espressamente che a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali l'agenzia delle entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari -, in parte con le residue risorse di cui all'art. 1, comma 345, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in parte con i fondi disponibili per il rimpiazzo del turn-over 2013 (calcolato sulle cessazioni di personale relative all'anno 2012), ai sensi dell'art. 3, comma 102, della medesima legge n. 244/2007 come modificata e integrata da norme successive.

Il citato comma 345 autorizza l'Agenzia delle Entrate ad effettuare uno specifico programma di reclutamento di personale anche di qualifica dirigenziale. La norma di legge prevede a tale scopo, a decorrere dal 2010, uno stanziamento annuo di 110,1 milioni di euro. Una parte di tali risorse, esattamente € 91,6 milioni, è stata utilizzata per l'assunzione di circa 2.300 funzionari, mentre € 10 milioni servono a coprire la spesa per 2.000 progressioni interne dalla seconda alla terza area (la relativa procedura è in corso). Residuano quindi, per il reclutamento di nuovi dirigenti, € 8,5 milioni. Tale somma era stata già destinata a finanziare la spesa a regime per il reclutamento di 175 dirigenti di cui a un precedente concorso (bando del 29 ottobre 2010) annullato da una sentenza del TAR appellata dall'Agenzia.

Per quanto concerne il rimpiazzo del turn-over 2013, calcolato sulle cessazioni 2012, a seguito delle nuove norme in materia di collocamento a riposo, si ipotizza che nel 2012 lasceranno l'Agenzia circa 750 unità per un costo di € 31,1 milioni. La norma consente di rimpiazzare al massimo il 20% delle unità uscite (150 unità), con l'ulteriore limite del 20% della relativa spesa (€ 6,2 milioni).

L'onere conseguente all'applicazione della disposizione, che in relazione ai tempi tecnici necessari per la conclusione delle procedure concorsuali avrà decorrenza dall'anno 2013, viene coperto a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.

L'effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della PA, valutabile in circa 8.000.000 di euro a decorrere dal 2013, viene coperto con utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento in esame.

Comma 25 - Certificazione per il corretto utilizzo dei micro finanziamenti

La norma ha l'obiettivo di potenziare la fase del controllo successivo all'utilizzo dei micro-finanziamenti concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio (art. 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112), attribuendo il riscontro della certificazione delle opere realizzate agli Uffici territoriali del Governo e alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ovvero agli organi che, per la vicinanza territoriale ai soggetti beneficiari, possono più efficacemente assicurare la verifica del rispetto del vincolo di destinazione cui soggiacciono i contributi in parola.

Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un'unica certificazione in sostituzione del rendiconto annuale di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267/2000 e della relazione conclusiva prevista dai Decreti del Ministro attuativi.

Tale norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 9 – (Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

Comma 1 - Contrasto alle frodi attraverso nuovi strumenti di indagine a disposizione degli uffici doganali

Attualmente, l'Agenzia delle dogane può chiedere informazioni agli intermediari finanziari esclusivamente nell'ambito dei controlli sugli elenchi riepilogativi INTRA. Il potere di autorizzare le richieste è del Direttore Regionale.

Per intercettare e contrastare le frodi commerciali, i traffici illeciti ed ogni altra frode connessa al commercio internazionale, si propone di estendere anche ai controlli a posteriori (quelli sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo) la facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l'identità dei soggetti coinvolti.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti

Comma 2 - Inclusione dei consumi fatturati nell'anno tra gli elementi necessari, per l'accertamento del debito di imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale nel settore dell'energia elettrica

La disposizione in esame, che si rende necessaria per chiarire alcuni dubbi interpretativi, stabilisce che i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (accisa su energia elettrica) i consumi di energia elettrica fatturati nell'anno.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti

Comma 3 - Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA ai crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali

Lo schema di norma in questione è teso a prevedere che i crediti dello stato, costituiti da risorse proprie tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/EURATOM, sono equiparati, relativamente al privilegio, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

La disposizione in esame trova il suo fondamento nella necessita più volte ribadita dalla Corte di Giustizia di garantire ai crediti comunitari afferenti alle risorse proprie tradizionali un trattamento uguale a quello spettante ai crediti nazionali.

Sebbene le interpretazioni del diritto comunitario contenute nelle sentenze della Corte di giustizia abbiano efficacia diretta negli ordinamenti degli stati membri, si è reso necessario un intervento normativo chiarificatore ove si consideri che molteplici comportamenti discriminatori delle risorse proprie tradizionali rispetto ai tributi nazionali sono stati constatati, sia nell'ambito delle procedure fallimentari che a fronte di pagamenti parziali agli agenti della riscossione.

Pertanto, lo schema di norma proposto avrebbe semplicemente lo scopo di affermare espressamente un principio già ribadito nelle sentenze della Corte di giustizia, avente efficacia diretta nell'ordinamento nazionale.

Per quanto attiene ai riflessi finanziari sul gettito IVA, si stima che l'intervento normativo in esame non comporta ulteriori effetti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10 - (Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

Lo schema di norma (art. 10 - Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi) interviene, nel suo complesso, in materia di gioco pubblico con una duplice prospettiva: da un lato conferire ad AAMS nuovi poteri di verifica nel comparto dei giochi pubblici e, dall'altro, introdurre alcuni interventi specifici volti a rivedere la disciplina delle scommesse ippiche, nonchè i relativi aspetti gestionali.

In particolare, il **comma 1** disciplina l'utilizzo del personale dipendente di AAMS, ai fini dell'acquisizione di elementi di prova in ordine alla violazione di norme sul gioco pubblico. A tal fine viene prevista la costituzione di un apposito fondo destinato alle operazioni di gioco. La norma, quindi ha lo scopo di conferire ad AAMS strumenti di controllo sempre più efficaci e radicati nel territorio. Per quanto attiene ai profili di costo della disposizione in parola, il finanziamento del previsto fondo avverrà nell'ambito delle risorse già assegnate all'Amministrazione senza, quindi, ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato. Per completezza si sottolinea che le vincite eventualmente derivanti da giocate eseguite dal personale, ai sensi della disposizione in commento, affluiranno anch'esse al nominato fondo.

Nell'ottica dell'ampliamento del controllo nel settore dei giochi, opera anche il **comma 2** che, alla lettera a), "potenzia" la tutela antimafia, intervenendo sull'articolo 3-bis del D.P.R. n. 252 del 1998, ampliando i previsti controlli anche al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il terzo grado del soggetto cui la documentazione antimafia si riferisce; alla lettera b) – intervenendo sul comma 25 dell'art. 24 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011 - amplia le fattispecie penali che precludono l'accesso alle concessioni in materia di giochi pubblici ed il mantenimento delle stesse includendo, in particolare, i reati di frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. La medesima disposizione estende ai familiari dei soggetti indicati dalle predette norme le preclusioni ai fini della partecipazione alle gare o al mantenimento delle relative concessioni.

Relativamente ai successivi commi relativi al settore ippico, si premette che il relativo comparto (UNIRE-ASSI) è da sempre finanziato tramite i proventi derivanti dalle scommesse ippiche che, *allo stesso titolo, determinando, seppure in misura non corrispondente, entrate erariali.* Per tale settore, nell'ultimo quadriennio (2008-2011), stante la situazione di crisi dell'ippica, le entrate erariali sono passate da oltre 100 milioni di euro a circa 65 milioni, nel 2011, con una previsione di ulteriore calo di circa il 20 per cento, per l'anno 2012.

I commi proposti intervengono quindi, nel loro complesso, al fine di introdurre alcune modifiche alla regolamentazione della raccolta dello specifico prodotto di gioco, volte a concretizzarsi nella più ampia ridefinizione della disciplina dell'intero comparto.

In particolare, le disposizioni che interessano AAMS e che di seguito si commentano, sono quelle dei commi da **3** a **5** e da **8** a **9**.

Lo schema proposto, reca al **comma 3**, i criteri per l'adozione di un regolamento ex articolo 17 della legge n. 400 del 1988, finalizzato ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, volte a razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica, anche attraverso una riorganizzazione delle attività poste al riguardo in essere dai soggetti istituzionali coinvolti nella relativa gestione (Ministero politiche agricole, ASSI e AAMS).

Il comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di modifiche regolamentari di tipo prettamente organizzativo.

Per le stesse ragioni, il **comma 4**, pur rivedendo al ribasso la posta unitaria minima di gioco, portandola dagli attuali 50 centesimi a 5 centesimi di euro, lascia fermo l'importo minimo di 2 euro per ogni biglietto di gioco. L'intervento non comporta, quindi, alcun effetto negativo in termini di erario, ma è unicamente finalizzato a rendere più "accattivante" il prodotto scommessa ippica, offrendo al giocatore la possibilità di variare maggiormente la sua posta di gioco.

Per quanto attiene al **comma 5**, la lettera a), relativa ai costi del totalizzatore nazionale da parte di AAMS per le annualità fino al 2011, ha un impatto neutro in termini di costi, trattandosi di spese già sostenute ed avendo, peraltro, la mera funzione di dirimere giuridicamente situazioni incerte. Relativamente alla lettera b), la norma si propone di porre definitivamente fine alle annose questioni relative alle vicende dei c.d. "minimi garantiti" per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, sfavorevoli all'Amministrazione pubblica, per le quali è stato proposto appello. La norma in questione, prevedendo la risoluzione in via equitativa della vicenda, non genera nel complesso minori entrate, anche in considerazione di un possibile esito sfavorevole del cennato appello per i Ministeri coinvolti (Economia e finanze e Politiche agricole).

Il **comma 8** prevede l'abrogazione della lettera p) dell'articolo 12, comma 1, del "decreto legge Abruzzo". Tale abrogazione si riferisce ad una tipologia di gioco (c.d. "resto in gioco"), la cui raccolta non è stata mai avviata. Detta abrogazione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso il già avvenuto raggiungimento e superamento del livello di entrata imputato al settore dei giochi, dal nominato decreto legge.

Il **comma 9** è meramente ricognitivo ed ha lo scopo di dare maggior fondamento ai provvedimenti già adottati dal Direttore generale di AAMS, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011.

In definitiva l'articolato, limitatamente ai commi di competenza di AAMS, nel suo complesso, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'applicazione delle iniziative contemplate nel **comma 6**, segnatamente la realizzazione di un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica, come si evince dal dato testuale della disposizione normativa de qua, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse necessarie all'attuazione del programma rientrano nell'ambito dell'importo di 14,8 milioni di euro, che, in attuazione del decreto legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, sono state versate in entrata e sono in corso di riassegnazione sul capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (finanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499).

In altri termini, gli interventi sono caratterizzati dall'invarianza finanziaria circa gli effetti sui saldi, non comportando, come si è detto, nuovi o maggiori oneri: il programma previsto è infatti realizzato con risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del rifinanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

L'applicazione del **comma 7** non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Il finanziamento degli eventuali programmi di sviluppo del settore ippico, da parte di ISA, avviene nell'ambito delle disponibilità di bilancio della società.

Art. 11 – (Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

Commi 1, 2 e 3 - Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro. Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie

L'attuale regime sanzionatorio della omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex e delle minusvalenze su dividendi non tassati (di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 209/2002) prevede la indeducibilità delle minusvalenze stesse.

Tale sanzione è qualificabile come sanzione "impropria", determinando una potenziale violazione del principio di specialità vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Con la norma proposta si introduce, in luogo del disconoscimento della minusvalenza, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Analogamente alla proposta in esame, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 aveva modificato la disciplina della indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con i paesi "black list"sopprimendo la previsione che la deduzione fosse comunque subordinata alla separata indicazione in dichiarazione.

La stessa legge aveva aggiunto all'articolo 8 del d.lgs. n. 471/97 il seguente periodo "*: 3 bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'art. 110, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000*".

Con la proposta normativa in esame la sanzione è allineata, anche nell'importo, a quella attualmente prevista per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti *black list,* prevista dall'articolo 110 del TUIR.

Alla stato attuale per le suddette fattispecie il gettito è assolutamente irrisorio in considerazione del fatto che la norma ha dato origine ad un contenzioso con il quale i contribuenti eccepiscono, essenzialmente, la sproporzione della sanzione rispetto all'adempimento omesso.

In considerazione della fondatezza della eccezione sollevata, è verosimile ipotizzare un esito sfavorevole per l'erario di tale contenzioso e, quindi, il mancato introito delle somme contestate.

Per tale ragione, la proposta normativa in esame non comporta significativi effetti negativi di gettito.

Comma 4 - Incremento della sanzione amministrativa prevista per le differenze, rispetto alla dichiarazione, di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana

Lo schema di norma rappresenta un presidio per le condotte che pur non essendo ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l'efficienza dei controlli. L'Agenzia rileva la necessità di rafforzare il dispositivo sanzionatorio, rendendolo più adeguato a rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali, elevando l'attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi alla disposizione in esame.

Commi 5 e 6 - Incremento delle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina delle accise

La disposizione rafforza il dispositivo sanzionatorio che punisce le omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante.

In tal modo lo si rende più adeguato agli importi dell'imposta in gioco e alla necessità di disporre di dati significativi per i controlli e costituire un valido deterrente alla compilazione approssimativa, incompleta o errata delle dichiarazioni, spesso anche senza che siano state rilevate contestuali fattispecie penali, con l'effetto però di rendere più agevole per l'organo incaricato la possibilità di effettuare riscontri e quadrature automatiche.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi alla disposizione in esame.

Comma 8 - Controlli sul denaro contante alla frontiera: oblazione e sanzioni

La disposizione rivede il sistema delle sanzioni previsto per il controllo sul denaro contante alle frontiere. Infatti, l'esame delle risultanze operative derivanti dall'attività svolta dalla Guardia di Finanza, porta a ritenere che l'attuale quadro sanzionatorio non sia realmente dissuasivo ed efficace come ipotizzato dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005.

In particolare, l'istituto dell'oblazione, per come oggi formulato, consente al trasgressore di assumersi un rischio fin troppo "accettabile" e conveniente, soprattutto in relazione all'effettiva possibilità di essere sottoposto a controllo ed essere scoperto privo della prescritta dichiarazione.

A tal fine si prevede:

- una sensibile riduzione del limite fissato dell'eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250 mila a 40 mila euro);

- un innalzamento dell'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: 5% dell'eccedenza passerebbe al 15% dell'eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;

- il mantenimento dell'attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10 mila euro).

Infine, si aumenta il lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).

Inoltre, poiché anche nei casi in cui non è consentito al trasgressore l'accesso all'istituto dell'oblazione, spesso il soggetto controllato non fornisce alcuna giustificazione in ordine al possesso della somma, limitandosi ad accettare passivamente il sequestro del 40% dell'eccedenza, in attesa del procedimento di irrogazione della sanzione - di norma sensibilmente inferiore alla misura massima (40%) - da parte della competente articolazione del MEF e conseguente restituzione della differenza. Vengono così fissate nuove soglie che:

- rispettano i principi fissati dal Regolamento comunitario 1889/2005;

- fanno salva l'applicazione di sanzioni più leggere in caso di violazioni meno gravi;

- fissano una sanzione minima del 20% dell'eccedenza per tutti i casi di eccedenza superiore a 10 mila euro, fatta salva la possibilità di oblare (con un'aliquota del 15%), qualora l'eccedenza non sia superiore a 40 mila euro.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi alla disposizione in esame.

Art. 12 - (Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

Comma 5 - Prenotazione a debito delle spese di giustizia

Oggi, nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica le spese di giustizia (come il contributo unificato, l'imposta di bollo ovvero le spese forfetizzate per le notificazioni) sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto verranno versate solo se l'Amministrazione si rivelerà soccombente.

Poiché, le cancellerie di alcuni uffici giudiziari dubitano che tale disposizione possa applicarsi anche all'Agenzia del Demanio, si è reso necessario l'introduzione di una disposizione volta a fare chiarezza in tal senso.

Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Commi 6 e 7 - Consorzi agrari

La norma di cui al comma 6 è volta a uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio di cui i Consorzi Agrari non erano più titolari alla data di entrata in vigore della legge n. 410/1999, ai crediti di cui i Consorzi stessi erano invece titolari. Questi ultimi vennero infatti estinti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 410/1999 sulla base di un tasso di interesse pari al TUS + 4,40 % con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 e interessi legali per gli anni successivi. La presente disposizione estende lo stesso trattamento, ai medesimi crediti che i singoli Consorzi Agrari avessero ceduto a terzi e di cui, conseguentemente, non risultassero più titolari alla data dell'entrata in vigore della legge n. 410/1999. La norma è finalizzata anche ad evitare che crediti analoghi possano essere oggetto di trattamento diverso, con i conseguenti rischi di violazione di principi comunitari anche in tema di aiuti di Stato.

Il successivo comma 7 fa salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura civile.

Commi da 8 a 11 - Termovalorizzatore Acerra

In particolare, il comma 11 amplia le fattispecie di spese escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 delle Regioni, includendo anche quelle sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalizzatore medesimo. Considerato che l'esclusione opera nei limiti delle maggiori

entrate riscosse annualmente dalla Regione a seguito dell'acquisto del termovalorizzatore, la disposizione non necessita di compensazione finanziaria.

Comma 12 - Utilizzo del contributo unificato

Trattasi di assunzioni che verranno coperte mediante l'utilizzo delle entrata derivanti dal maggior gettito dei versamenti a titolo di contributo unificato derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9, nonché quello di cui al comma 14, dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011. Con D.P.C.M. di cui al comma 11 del medesimo articolo 37 verranno stabilite le risorse da destinare per le nuove assunzioni di personale della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile e per quelle di Avvocati e procuratori dello stato, nonché le risorse per le spese di giustizia.

La norma è necessaria per consentire alle amministrazioni della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché a quella degli Avvocati e Procuratori dello Stato, di utilizzare una quota parte del gettito derivante dalle modifiche della disciplina del contributo unificato, per la copertura degli oneri relativi all'assunzione del suddetto personale, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 13 - (Norma di copertura ed entrata in vigore)

La norma al comma 1 prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse che si rendono disponibili, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per la copertura degli oneri recati dalle norme del provvedimento. Il riepilogo degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle norme onerose, riferiti al periodo 2012-2014, è descritto nel prospetto allegato.

norme onerose (in milioni di euro)												
articolo	comma	descrizione	*Snf*			*Fabbisogno*			*Indebitamento*			
			2012	*2013*	*2014*	*2012*	*2013*	*2014*	*2012*	*2013*	*2014*	
3	10	Crediti tributari di modesta entità	2,0	4,0	4,0	1,2	2,4	2,4	1,2	2,4	2,4	
4	11	Soppressione addizionale accisa energia elettrica	180,0	239,0	239,0	180,0	239,0	239,0	180,0	239,0	239,0	
8	16, l. e)	Immobili all'estero	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
8	16, l. h)	Bollo attività finanziarie all'estero	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,7	
8	24	agenzia entrate					8,0	8,0		8,0	8,0	
		TOTALE ONERI	**184,6**	**245,6**	**246,4**	**183,8**	**252,0**	**252,8**	**183,8**	**252,0**	**252,8**	

DL FISCALE - effetti in milioni di euro

articolo	comma	descrizione	e/s			Snf			Fabbisogno			Indebitamento		
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		TITOLO I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA												
3	10	Crediti tributari di modesta entità	e	t		-2,0	-4,0	-4,0	-1,2	-2,4	-2,4	-1,2	-2,4	-2,4
4	10	Soppressione addizionale accisa energia elettrica	e	t					-180,0	-239,0	-239,0	-180,0	-239,0	-239,0
4	11	Riduzione concorso RSS al Patto di stabilità interno	s	c		180,0	239,0	239,0						
		TITOLO II - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA												
8	16 lett. e)	Immobili all'estero	e	t		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
8	16 lett. h)	Bollo attività finanziarie all'estero	e	t		-0,9	-0,9	-1,7	-0,9	-0,9	-1,7	-0,9	-0,9	-1,7
8	21	Contrasto abusi utilizzo crediti IVA in compensazione	e	t					249,0	299,0	299,0	249,0	299,0	299,0
8	21	Contrasto abusi utilizzo crediti IVA in compensazione	s	c		-249,0	-299,0	-299,0						
8	24	Misure organizzative per l'Agenzia delle Entrate	s	c						8,0	8,0		8,0	8,0
		totale entrate	e			-4,6	-6,6	-7,4	65,2	55,0	54,2	65,2	55,0	54,2
		totale spese	s			-69,0	-60,0	-60,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0
		Saldo				64,4	53,4	52,6	65,2	47,0	46,2	65,2	47,0	46,2

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

... Omissis ...

Art. 3-*bis*. - *(Rateazione delle somme dovute).* – 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

2. [Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione].

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

4-*bis*. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legisla-

tivo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-*bis* è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 4-*bis* e 5 si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

6-*bis*. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

... Omissis ...

Art. 19. - *(Dilazione del pagamento).* – 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

1-*bis*. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

[2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.]

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

[4-*bis*. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.]

... Omissis ...

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

... Omissis ...

Art. 38. - *(Requisiti di ordine generale).*

... Omissis ...

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c)*, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera *g)*, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera *i)*, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i

soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater)*, il concorrente allega, alternativamente: *a)* la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b)* la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c)* la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

... Omissis ...

ARTICOLO 2

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

... Omissis ...

Art. 43-*ter*. - *(Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo).* – Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

[Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.]

Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-*bis*.

... Omissis ...

Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Art. 1. – 1. Le disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

... Omissis ...

c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

... Omissis ...

Art. 5. - *(Dichiarazione nei casi di liquidazione).* – 1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica.

... Omissis ...

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

... Omissis ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

... Omissis ...

Art. 21. - *(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate).* – 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione

con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

... Omissis ...

Art. 58. - *(Domicilio fiscale).* – Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2–bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

... Omissis ...

Art. 60. - *(Notificazioni).* – Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichia-

razione di inizio attività IVA. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera *d)*, o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera *d)*, l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera *d)* ed alla lettera *e-bis)* del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera *e)*.

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

... Omissis ...

Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenzia-

mento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

Art. 1. - *(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»).* – 1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

... Omissis ...

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

... Omissis ...

Art. 35. - *(Accertamento dell'accisa sulla birra).*

... Omissis ...

3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.

... Omissis ...

Decreto Ministeriale 27 marzo 2001, n. 153

Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e

delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

... Omissis ...

Art. 3. - *(Assetto dei depositi fiscali).*

... Omissis ...

4. Per il controllo della produzione e del condizionamento della birra sono installati misuratori delle materie prime, ad esclusione del luppolo, estratte dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione, della birra introdotta nei reparti di condizionamento, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni, come definiti dall'articolo 9, comma 1, anche se di birra analcolica non tassabile; è anche facoltà dell'UTF effettuare il suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, l'esecuzione delle opere ritenute necessarie. L'assetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza essere misurate e l'introduzione del mosto in cantina e della birra nel reparto d'imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le modalità per il controllo della produzione sono stabiliti di volta in volta dall'Agenzia.

... Omissis ...

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

... Omissis ...

Art. 53. - *(Soggetti obbligati e adempimenti).*

... Omissis ...

7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo

dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

... Omissis ...

ARTICOLO 3

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

... Omissis ...

Art. 72-*bis. (Pignoramento dei crediti verso terzi).* – 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

... Omissis ...

Art. 76. - *(Espropriazione immobiliare).* – 1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ottomila euro, negli altri casi.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati nel comma 1.

Art. 77. - *(Iscrizione di ipoteca).* – 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

... Omissis ...

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

... Omissis ...

Art. 7. - *(Semplificazione fiscale).*

... Omissis ...

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:

... Omissis ...

gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera *u-bis)* del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:

1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell' articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

2) ottomila euro, negli altri casi;

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

... Omissis ..

Art. 66. - *(Imprese minori).*

... Omissis ...

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera *b)* e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera *b)*, sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.

... Omissis ...

Legge 23 dicembre 1977, n. 935

Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 1. – Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.

Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

... Omissis ...

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

... Omissis ...

Art. 55. - *(Accertamento e liquidazione dell'accisa).*

... Omissis ...

5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b)*, esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... Omissis ...

Art. 11-bis. - *(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie).* – 1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

... Omissis ...

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

... Omissis ...

Art. 2. - *(Disposizioni in materia di entrate).*

... Omissis ...

35-*octies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

... Omissis ...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 1.

... Omissis ...

361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti *internet* tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella *Gazzetta Ufficiale*, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti *internet* delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

... Omissis ...

ARTICOLO 4

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

... Omissis ...

Art. 14. - *(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).*

... Omissis ...

8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.

... Omissis ...

Decreto 22 novembre 2005

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

... Omissis ...

Art. 3. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2006 il contributo dell'1 per mille del gettito ICI, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, è versato dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, direttamente, entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1.

... Omissis ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... Omissis ...

Art. 77-*bis*. - *(Patto di stabilità interno per gli enti locali).*

... Omissis ...

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

... Omissis ...

Art. 77-*ter*. - *(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome).*

... Omissis ...

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

... Omissis ...

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

Art. 1. - *(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle).*

... Omissis ...

123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... Omissis ...

Art. 13. - *(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria).*

... Omissis ...

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b) il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere *d)*, *e)* ed *h)* del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d) il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-bis) i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

... Omissis ...

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

... Omissis ...

Art. 243. - *(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti).*

... Omissis ...

5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... Omissis ...

Art. 2. - *(Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani).* – 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-*bis*, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera *a)*, 1-*bis*, 4-*bis*, 4-*bis*.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

1-*bis*. All' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell' articolo 11, commi 1, lettera *a)*, 1-*bis*, 4-*bis*, 4-*bis*.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse.

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

2. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;

b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 5

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... *Omissis* ...

Art. 10. - *(Regime premiale per favorire la trasparenza).*

... *Omissis* ...

13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-*bis* dell'articolo 10 e dall'articolo 10-*ter* della legge 8 maggio 1998, n. 146.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

... *Omissis* ...

Art. 15-*bis*. - *(Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale).* – 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e so-

cietà finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.

... Omissis ...

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

... Omissis ...

Art. 9. - *(Denuncia e versamenti).*

... Omissis ...

1-*bis*. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.

... Omissis ...

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica.

Art. 1. - *(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento).*

... Omissis ...

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

... Omissis ...

Decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

... Omissis ...

Art. 2. - *(Fondo unico giustizia).*

... Omissis ...

6-*bis*. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate «Fondo unico giustizia», Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.

... Omissis ...

ARTICOLO 6

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

... Omissis ...

Art. 64. - *(Agenzia del territorio).* – 1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

... Omissis ...

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... Omissis ...

Art. 14. - *(Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).*

... Omissis ...

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

... Omissis ...

ARTICOLO 8

Legge 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

... Omissis ...

Art.14. - *(Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile).*

... Omissis ...

4-*bis*. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

... Omissis ...

Art. 39. - *(Redditi determinati in base alle scritture contabili).*

... Omissis ...

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera *d)* del precedente comma:

... Omissis ...

d-ter) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del-

l'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

... Omissis ...

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

... Omissis ...

Art. 51. - *(Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo).* – 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

... Omissis ...

Art. 35. - *(Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività).*

... Omissis ...

15-*quinquies*. L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

... Omissis ..

Art. 76. - *(Decadenza dell'azione della finanza).* – 1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'articolo 15, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'articolo 19.

1-*bis*. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

2. Salvo quanto disposto nel comma 1-*bis*, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:

a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;

b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.

3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 52.

4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'articolo 6.

... Omissis ...

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... Omissis ...

Art. 14. - *(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini).*

... Omissis ...

10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

... Omissis ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

... Omissis ...

Art. 29. - *(Concentrazione della riscossione nell'accertamento).* – 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera *a)* emessi a partire dal 1º ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

... Omissis ...

b) gli atti di cui alla lettera *a)* divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera *a)*; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;

c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a)*,

la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere *a)* e *b)*. Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a)*, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera *b)*;

... Omissis ...

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera *a)* e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera *a)*, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b)*, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera *a)*, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

... Omissis ...

Art. 30. - *(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS).*

... Omissis ...

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo

... Omissis ...

Art. 13. – [Fatture, note, conti ed estratti di conti].

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Note*
	Fisse	Proporzionali		
1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare	euro 1,81		1. Marche o bollo a punzone.	1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.
			2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi	2. L'imposta non è dovuta: *a)* quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ticevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma Indeterminata; *b)* per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti; *c)* per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.
2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti dl addebitamento o di			1. Marche o bollo a punzone.	1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Note*
	Fisse	Proporzionali		
accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebltamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare	euro 1,81			dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta.
2-*bis.* Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: *a)* se il cliente è persona fisica *b)* se il cliente è soggetto diverso da persona fisica	euro 34,20 euro 100,00			3-*bis.* L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo rlsultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 3-*ter.* L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero reiativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-*bis,* e negli articoli 9, comma 1, lettera *a),* 13, commi 1 e 2, e 14. La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Note*
	Fisse	Proporzionali		
				redazIone. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiuusi d'ufficio. L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000
2-*ter*. Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari: per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso		1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille a decorrere dal 2013		

... Omissis ..

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... Omissis ...

Art. 19. - *(Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero).*

... Omissis ...

7. L'imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

8. Gli intermediari di cui all' articolo 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

... Omissis ...

11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.

... Omissis ...

15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

... Omissis ...

20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

... Omissis ...

23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

... Omissis ...

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

... Omissis ...

Art. 17. - *(Oggetto).* – 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

... Omissis ...

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

... Omissis ...

Art. 37. - *(Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario).*

... Omissis ...

49-*bis*. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

... Omissis ...

Art. 52. - *(Accessi, ispezioni e verifiche).* – Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio d'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato

... Omissis ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... Omissis ...

Art. 13. - *(Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico).* – 1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera *m)*, e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31

dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera *a)*. In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente *more uxorio*, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;

c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

3-*bis*. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1º settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di fun-

zionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative.

3-*ter*. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.

3-*quater*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

... Omissis ...

ARTICOLO 9

Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374

Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

... Omissis ...

Art. 11. - *(Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici).*

... Omissis ...

4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

... Omissis ...

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

... Omissis ...

Art. 53. - *(Soggetti obbligati e adempimenti).* – 1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera *a)*, non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 è dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera *a)*.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

9. La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce

... Omissis ...

ARTICOLO 10

Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

... Omissis ...

Art. 2. - *(Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia).*

... Omissis ...

3-*bis*. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera *b)*, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lettera *b)*, anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... Omissis ...

Art. 24. - *(Norme in materia di gioco).*

... Omissis ...

25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni

in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

... Omissis ...

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

... Omissis ...

Art. 38. - *(Misure di contrasto del gioco illegale).*

... Omissis ...

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

... Omissis ...

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

... Omissis ...

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

... Omissis ...

Art. 12. - *(Norme di carattere fiscale in materia di giochi).* – 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

... Omissis ...

p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo;

... Omissis ...

ARTICOLO 11

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

... Omissis ...

Art. 11. - *(Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto).* – 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera *a)* o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali si è indebitamente fruito.]

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

[6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni.

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

... Omissis ...

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

... Omissis ...

Art. 5-*quinquies*. - *(Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati).*

... Omissis ...

3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.

... Omissis ...

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

... Omissis ...

Art. 1. - *(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).*

... Omissis ...

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunica-

zione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile. In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

... Omissis ...

Art. 303. - *(Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana).* – Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera *d)*, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti se-

condo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.

... Omissis ...

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

... Omissis ...

Art. 50. - *(Inosservanza di prescrizioni e regolamenti).* – 1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

... Omissis ...

Art. 59. - *(Sanzioni).*

... Omissis ...

5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

... Omissis ...

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Art. 1. - *(Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria).* – 1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».

3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. È fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.

4-*bis*. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma».

5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-*bis*) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell' articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale».

6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».

7. All'articolo 35, comma 35-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».

8. Il comma 2 dell' articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora siano state contestate ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scon-

trino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all' articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi».

8-*bis*. Dopo il comma 2 dell' articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.

2-*ter*. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-*quater*. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».

8-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-*bis* del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti.

9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale

utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall' articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.

12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e definisce anche».

13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».

14. Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.

16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegna-

zione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.

17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31 dicembre 2011 (10), per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee.

18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».

19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

... Omissis ...

Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

... Omissis ...

Art. 6. - *(Sequestro).*

... Omissis ...

2. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

... Omissis ...

Art. 7. - *(Adempimenti oblatori).* – 1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3, e comunque, non inferiore a 200 euro. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.

... Omissis ...

5. È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:

a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 superi 250.000 euro;

b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

... Omissis ...

Art. 8. - *(Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni).*

... Omissis ...

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

... Omissis ...

Art. 9. - *(Sanzioni).* – 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al qua-

ranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all'articolo 3, con un minimo di 300 euro.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-*bis* e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in quanto compatibili.

... Omissis ...

ARTICOLO 12

Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374

Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

... Omissis ...

Art. 11. - *(Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici).*

... Omissis ...

6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva.

7. La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .

... Omissis ...

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

... *Omissis* ...

Art. 19. - *(Atti impugnabili e oggetto del ricorso).* – 1. Il ricorso può essere proposto avverso:

... *Omissis* ...

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 3;

... *Omissis* ...

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... *Omissis* ...

Art. 32. - *(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

... *Omissis* ...

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi

beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-*quater*, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime

di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

... Omissis ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 52 del 2 marzo 2012.*

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi volti all'efficientamento ed al potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Articolo 1.

(Rateizzazione debiti tributari)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è abrogato.

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:« 1-*ter*. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-*quater*. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione».

c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» è inserita la seguente: «consecutive».

3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».

6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.

Articolo 2.

(Comunicazioni e adempimenti formali)

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;

c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. All'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *c),* del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».

5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data

indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-*bis.* In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».

6. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «,di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.».

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;

b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».».

9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:

a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;

c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;

d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;

e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.

10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere da *b)* ad *e);*

b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;

c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.

11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere *b)* e *c).*».

12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concer-

nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».

13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera *b)* che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».

Articolo 3.

(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato,

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-*ter*, lettera *c),* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, è differita al 1º maggio 2012. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche è data massima pubblicità al contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo.

4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sono già conformati alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-*ter,* lettera *c)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72-*bis*, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 72-*ter* del presente decreto»;

b) dopo l'articolo 72-*bis*, è inserito il seguente:

«72-*ter (Limiti di pignorabilità)* 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: *a)* in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; *b)* in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.»;

c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».;

2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»;

d) all'articolo 77 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui

al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».

6. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. L'articolo 7, comma 2, lettera *gg-decies)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.

8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»;

b) la parola: «ricevuto» è sostituita dalla seguente: «registrato».

9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

10. A decorrere dal 1º luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.».

13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente».

14. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».

15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-*octies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Articolo 4.

(Fiscalità locale)

1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».

2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera *b),* della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1.».

4. L'articolo 77-*bis,* comma 30, e l'articolo 77-*ter*, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del presente decreto.

5. Alla lettera *a)* del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.

8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell' economia e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è sostituito dai seguenti:

«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».

10. A decorrere dal 1º aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consi-

glio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.

11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: «1-*quater*. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.».

TITOLO II

EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

CAPO I

EFFICIENTAMENTO

Articolo 5.

(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)

1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile 2012.».

2. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile».

3. All'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per l'anno precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento, dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata,».

4. Al fine di garantire l'unitarietà del Sistema informativo della fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi correlati.

5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

8. All'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: «segue» è sostituita dalle seguenti: «e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».

Articolo 6.

(Attività e certificazioni in materia catastale)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole:«ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.».

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a de-

correre dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.

5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Articolo 7.

(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

1.Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:

a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;

b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

Capo II

POTENZIAMENTO

Sezione I

ACCERTAMENTO

Articolo 8.

(Misure di contrasto all'evasione)

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«4-*bis.* Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come

delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.».

2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-*bis* previgente non si siano resi definitivi; resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. La lettera d-*ter*) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente: «d-*ter)* in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-*ter*) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate».

8. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti,i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35 il comma 15-*quinquies* è sostituito dal seguente: «15-*quinquies.* L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»;

b) dopo l'articolo 35-*ter* è inserito il seguente: «35-*quater.* Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-*ter*. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».

10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».

11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.

12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1:

1) alla lettera *b),* in fine, è aggiunto il seguente periodo: «. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione»;

2) alla lettera *c)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera *b)*»;

3) alla lettera *e)* le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;

b) all'articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.».

13. Il comma 2-*ter* dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «2-*ter*. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.».

14. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse.

15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2012.

16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis.* Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*ter* della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;

b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*»;

c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;

d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;

e) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;

f) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-*bis.* Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la de-

stinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro»;

g) nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

h) nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera *a),* della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

i) dopo il comma 23 è inserito il seguente: «23-*bis*. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-*bis*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.».

17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera *c),* per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.

18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

19. All'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.

21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanzia-

rie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "artistiche o professionali" sono inserite le seguenti: «, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato le predette attività continuano ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficacia attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi già affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro

a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.

25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

«3-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-*quater*. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-*quater*, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».

Articolo 9.

(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-*bis*) e per l'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.».

2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. I soggetti di cui al comma 1, lettera *a)*, indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.».

3. Dopo l'articolo 2783-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2783-*ter* *(Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea).* I

crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a),* della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.».

Articolo 10.

(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* o *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.

2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-*bis* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.»;

b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» aggiungere le seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322,323» e dopo le parole: «416-*bis*» sono inserite le seguenti: «644,»; nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine,il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.».

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:

a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;

b) assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche;

c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;

f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo.

4. A decorrere dal 1º febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto importo può essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente,

di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:

a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1º gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui all'articolo 30-*bis*, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera *l)* è soppressa.

6. Nell'ambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.

7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. può intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati,secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera *p)* è soppressa.

9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.

Sezione II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 11.

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis.* L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».

2. All'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è il terzo periodo è soppresso.

4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«303. - *(Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana). – 1.* Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera *d)*, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.».

5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.»

b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.».

6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504.».

7. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblica-

zione, nella *Gazzetta Ufficiale,* del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* Il sequestro è eseguito nel limite:

a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro;

b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.

2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;

b) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;

b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.

1-*bis*. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.

1-*ter*. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.»;

2) al comma 5, lettera *a)*, le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;

3) al comma 5, lettera *b)*, le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;

d) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10 mila euro;

b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10 mila euro.»;

2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.

Sezione III

CONTENZIOSO

Articolo 12.

(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è abrogato.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera *f),* le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

b) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente: «Art. 69-*bis*. - *(Aggiornamento degli atti catastali) – 1.* Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.».

6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

7. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile.

8. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.

9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.

10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.

11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n*-bis) è aggiunta la seguente:

«*n*-ter) delle spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai

sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».

Articolo 13.

(Norma di copertura)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4, comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere *e)* e *h)*, e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8, comma 21, del presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2012.

NAPOLITANO

MONTI

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

€ 8,60